Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 150 del 15 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 15 giugno 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **407**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **408**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali esercenti macellerie della città di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **409**.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici dei manufatti in cemento della provincia di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **410**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini della provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **411**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 407.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;

Visto il protocollo 1 luglio 1958, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 14 ottobre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Sindacale Italiana dei Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 10, della provincia di Reggio Calabria, in data 13 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 14 ottobre 1955, relativo ai dipendenti stagionali, avventizi e giornalieri delle aziende grossiste e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 20. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1955, PER I DIPENDENTI STAGIONALI, AVVENTIZI E GIORNALIERI DELLE AZIENDE GROSSISTE E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 21 APRILE 1954

Addì 14 ottobre 1955, in Reggio Calabria,

nella sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla presenza del Capo Servizio per i Rapporti di Lavoro, dott. *Gildo Dieni;*

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Direttore dott. *Tommaso Bagnato* e dal signor *Italo Lanucara;*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) rappresentata dal dott. *Armando Festa* e dal signor *Paolo Sartori;*

la CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA DEI LAVORATORI (C.S.I.L.) rappresentata dal sig. *Antonio Casile;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Antonio Carrera;*

si è stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale per i dipendenti dalle aziende grossiste e di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio e la esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari viene classificato come appresso:

A) PERSONALE IMPIEGATIZIO

Per la classificazione del personale impiegatizio si fa riferimento agli artt. 4, 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 ottobre 1950 per i dipendenti da aziende commerciali: gli assistenti ed i sorveglianti vanno inclusi tra il personale della categoria *C*.

B) PERSONALE NON IMPIEGATIZIO.

Operai specializzati: Capomastro - Capotavola - Capobanco - Maestro - impaccatore - pulitore - calibratore - selezionatore - cernitore - conducente di autotreno - addetto agli impianti di refrigerazione, inumidimento, essiccazione, torrefazione e ingiallimento - capo ciurma.

Operai qualificati: sgusciatore - incartatore - imballatore - ingabbiatore - falegname - elettricista - fuochista - meccanico - autista e conducente di motofurgone.

Manovali specializzati: stivatore - conducente veicoli a trazione animale - raccoglitore - cassaio - alzacasse - gabbiettista inchiodatore legatore.

Manovali comuni: addetti al carico e scarico - personale di fatica in genere - personale adibito a mansioni di pulizia e riordino dei locali - custodi - guardiano di deposito - guardiano notturno - usciere - fattorino - altro personale con mansioni analoghe.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere. Il datore di lavoro ha facoltà di chiedere, nei periodi e per le lavorazioni sottoindicati, prestazioni fino a 10 ore:

a) per gli addetti alle operazioni di cernita, confezioni ed imballaggio degli agrumi nei mesi di maggio, giugno e luglio;

b) per gli addetti alla lavorazione e preparazione in genere per la spedizione della frutta e verdure fresche ed essiccate nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico spettante ai lavoratori di cui al presente Contratto viene fissato come appresso:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Categoria A		
Direttore o altro personale di gruppo A .	L.	55.000
Categoria B		
Gerente o Gestore di negozio	»	40.000
Contabile di concetto o altro personale di concetto - uomo	»	36.000
Idem - donna	»	30.000
Categoria C/1		
Contabile d'ordine - uomo	»	28.000
Idem - donna	»	24.000
Magazziniere	»	25.000
Commesso di vendita - uomo	»	25.000
Idem - donna	»	22.000
Categoria C/2		
Aiuto contabile - fatturista:		
uomo superiore ai 20 anni	»	25.000
uomo inferiore ai 20 anni	»	24.000
Idem:		
donna superiore ai 20 anni	»	22.000
donna inferiore ai 20 anni	»	20.000
Cassiere comune:		
uomo superiore ai 20 anni	»	25.000
donna superiore ai 20 anni	»	22.000
Scritturale-dattilografo:		
uomo superiore ai 20 anni	»	24.000
uomo inferiore ai 20 anni	»	22.000
donna superiore ai 20 anni	»	20.000
donna inferiore ai 20 anni	»	18.000
Aiuto commesso:		
uomo superiore ai 20 anni	»	22.000
uomo inferiore ai 20 anni	»	21.000
donna superiore ai 20 anni	»	20.000
donna inferiore ai 20 anni	»	18.000
Altro personale con mansioni d'ordine:		
uomo superiore ai 20 anni	»	24.000
uomo inferiore ai 20 anni	»	22.000
donna superiore ai 20 anni	»	20.000
donna inferiore ai 20 anni	»	18.000
Categoria D		
Fattorino fino a 20 anni	»	19.000
Fattorino oltre i 20 anni	»	22.000
Altro personale subalterno con mansioni analoghe. Personale ausiliario:		
fino a 20 anni	»	19.000
oltre 20 anni	»	24.000
Conducenti di veicoli:		
fino a 20 anni	»	23.000
oltre 20 anni	»	25.000

Le paghe suddette sono comprensive di paga-base, indennità di contingenza ed indennità di caropane.

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	Uomini	Donne
	Lire	
Operaio specializzato		
Superiore ai 20 anni:		
Paga-base	760	—
Indennità di contingenza . . .	525	—
	1.285	
18-20 anni:		
Paga-base	760	—
Indennità di contingenza . .	502	—
	1.262	
Operaio qualificato		
Superiore ai 20 anni:		
Paga-base	660	660,00
Indennità di contingenza . .	509	438,50
	1.169	1.098,50
18-20 anni:		
Paga base	660	660,00
Indennità di contingenza . .	486	356,50
	1.146	1.016,50
16-18 anni:		
Paga-base	660	660
Indennità di contingenza . .	396	326
	1.056	986
Manovale specializzato		
Superiore ai 20 anni:		
Paga-base	480	480
Indennità di contingenza . .	501	432
	981	912
18-20 anni:		
Paga-base	480	480
Indennità di contingenza . .	474	351
	954	831
16-18 anni:		
Paga-base	480	480
Indennità di contingenza . .	374	315,50
	854	795,50
Manovale comune		
Superiore ai 20 anni:		
Paga-base	430	430
Indennità di contingenza . .	492	425
	922	855
18-20 anni:		
Paga-base	430	430
Indennità di contingenza . .	466	346
	896	776

	Uomini	Donne
	Lire	
-18 anni:		
Paga-base	430	430
Indennità di contingenza . .	368	311
	798	741
.feriore ai 16 anni:		
Paga-base	430	430
Indennità di contingenza .	248	247
	678	677
:gorie speciali		
ıpo ciurma:		
Paga-base	400	—
Indennità di contingenza . .	525	—
	925	
ernitore superiore ai 20 anni:		
Paga-base	380	380
Indennità di contingenza . .	525	438,50
	905	818,50
;-20 anni:		
Paga-base	380	380
Indennità di contingenza . .	502	356,50
	882	736,50

	Uomini	Donne
	Lire	
Incartatore sup. ai 20 anni:		
Paga-base	350	350
Indennità di contingenza . .	525	438,50
	875	788,50
18-20 anni:		
Paga-base	350	350
Indennità di contingenza . .	502	356,50
	852	706,50

Le paghe-basi suddette sono comprensive dell'indennità di caro-pane e s'intendono per 8 ore di lavoro.

Ai lavoratori con contratto d'ingaggio per lavoro continuativo non inferiore a 30 giorni — ai quali spetta la retribuzione anche in caso di sospensione del lavoro per causa di forza maggiore — competono le retribuzioni sopra indicate ridotte del 12 %.

Art. 4.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al contratto collettivo nazionale in vigore.

Art. 5.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° novembre 1955 ed avrà la durata di un anno e s'intende valido finchè non sarà sostituito con altro contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 408.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali esercenti macellerie della città di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la città di Venezia, l'accordo collettivo 23 agosto 1951, per i dipendenti dalle aziende commerciali esercenti macellerie, stipulato tra l'Associazione Esercenti Macellai e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Turismo - C.G.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 38 della provincia di Venezia, in data 25 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la città di Venezia, l'accordo collettivo 23 agosto 1951, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali esercenti macellerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali esercenti macellerie della città di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 21. — VILLA

:CORDO COLLETTIVO 23 AGOSTO 1951 PER I DIPENDENTI ıLLE AZIENDE COMMERCIALI ESERCENTI MACELLERIE DELLA CITTÀ DI VENEZIA

ggi 23 agosto 1951, nella sede dell'Unione Commer-ıti ed Esercenti della provincia di Venezia, si sono ıiti i signori:

l'Antone Aldo e *Cedran Giovanni* in rappresentan-dell'ASSOCIAZIONE ESERCENTI MACELLAI DI VENEZIA, stiti dal segretario dell'Associazione stessa signor *rtaco Castellani* e dal sig. *Luigi Carrara* dell'UNIO-COMMERCIANTI;

ig. *Rosa Giovanni*, segretario della FILCAT;

trattare e definire *l'accordo salariale* da valere i dipendenti da esercenti macellerie di Venezia.

ıopo ampia e cordiale discussione si è stipulato nto segue:

Art. 1.

SALARI

on decorrenza 1° agosto 1951 verranno corrisposti ɛguenti salari mensili:

ɜtore di negozio	23.000	mensili
nmessi di 1ª	17.000	»
nmessi da 20 a 23 anni di età . .	14.000	»
ıto commessi da 18 a 20 anni di età	10.000	»
ɔrendisti commessi da 16 a 18 anni li età	6.000	»
ɔrendisti commessi da 14 a 16 anni i età	4.000	»

Uomini di fatica in genere e battellanti:

oltre 20 anni di età	500	giornaliere
dai 18 ai 20 anni	450	»
dai 16 ai 18 anni	400	»
dai 14 ai 16 anni	300	»

Art. 2.

CONTINGENZA

Viene stabilito che al personale con decorrenza dal 1° aprile 1951 verrà corrisposta la contingenza su scala mobile, con le variazioni del punteggio adeguate alla tabella del settore del commercio, classificando il personale dipendente nelle seguenti classi:

CL. B) - Gestori di negozio;
CL. D/1) - Commessi di 18 e commessi da 20 a 23 anni di età;
CL. D/2) - Aiuto commessi da 18 a 20 anni di età;
CL. D/4) - Apprendisti commessi dei due gruppi;
CL. E) - Tutto il personale di fatica in genere e battellanti.

Art. 3.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo, di anno in anno, salvo disdetta da farsi a mezzo lettera raccomandata da ognuna delle due parti, due mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 409.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici dei manufatti in cemento della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 luglio 1959, per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento;

Visto, per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 31 dicembre 1959, stipulato tra il Gruppo Manufatti in Cemento dell'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale - F.I.L. L.E.A.-C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale - F.I.L. C.A.-C.I.S.L.-; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Messina, in data 10 aprile 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 31 dicembre 1959, relativo agli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici dei manufatti in cemento della provincia di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 22. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 31 DICEMBRE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DEI MANUFATTI IN CEMENTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno 1959 addì 31 dicembre, in Messina, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Messina,

tra

il GRUPPO MANUFATTI IN CEMENTO in seno all'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MESSINA, rappresentato dal suo Presidente ing. *Adolfo Nicolosi,* assistito dal Direttore dell'Associazione dott. *Marco Di Gaetano;*

e

il SINDACATO PROVINC. DI MESSINA DELLA F.I.L.L.E.A., DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI MESSINA, aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Gaspare Gambino,* Segretario di detta Camera del Lavoro;

il SINDACATO PROVINCIALE DI MESSINA DELLA F.I.L.C.A., aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai sigg. *Toscano Vincenzo* e *Angelo Rodilosso,* assistiti dal Segretario Provinciale della C.I.S.L., dott. *Antonino Perrone;*

è stato stipulato il seguente accordo provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, stipulato il 18 luglio 1959, da valere per le aziende predette della provincia di Messina.

Art. 1.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo integrativo provinciale, valgono le norme stabilite con il contratto collettivo nazionale 18 luglio 1959 al quale esso si riferisce e che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 2.

Con riferimento all'art. 56 del contratto nazionale, i minimi di paga tabellari in vigore per gli operai della provincia di Messina sono i seguenti:

Operaio specializzato:

Superiore ai 20 anni	L. 149,30	ora
dai 18 ai 20 anni	» 145,10	»
dai 16 ai 18 anni	» 128,45	»

Operaio qualificato:

Superiore ai 20 anni	L. 131,90	ora
dai 18 ai 20 anni	» 128 —	»
dai 16 ai 18 anni	» 112,50	»
inferiore ai 16 anni	» 93,05	»

Manovale specializzato:

Superiore ai 20 anni	L. 124,30	ora
dai 18 ai 20 anni	» 116 —	»
dai 16 ai 18 anni	» 91,50	»
inferiore ai 16 anni	» 72,05	»

Manovale comune:

Superiore ai 20 anni	L. 115,70	ora
dai 18 ai 20 anni	» 108,10	»
dai 16 ai 18 anni	» 85,40	»
inferiore ai 16 anni	» 59,40	»

Art. 3.

Con riferimento all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 18 luglio 1959, le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire all'operaio di normale capacità ed operosità nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 10% del minimo di paga base.

Art. 4.

Per quanto riguarda il cottimo pieno relativo alle marmette a grana normale ed agli unicolori, il compenso di cottimo resta determinato nella misura stabilita localmente nel 1952, con l'aggiornamento, s'intende della maggiore percentuale di utile di cottimo dal 7 al 10% nonchè degli aumenti verificatisi sui minimi di paga base.

Tale compenso di cottimo per le marmette a stampo libero (esclusa la longinotti) è di lire 315. Vanno aggiunti ai suddetti compensi di cottimi, quali extra cottimi, gli aumenti verificatisi della indennità di contingenza dal 1956 in poi, nonchè lire 30 giornaliere ed in più l'indennità di mensa in ragione di lire 20 ed il caropane in ragione di lire 20 giornaliere.

Per quanto riguarda le tariffe di cottimo per altre lavorazioni, in atto praticate presso le singole aziende, esse non subiranno variazioni per effetto dell'aumento delle percentuali di cottimo dal 7 al 10% e dei minimi di paga base, nel caso che già consentano per gli operai di realizzare un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 10% sui nuovi minimi di paga base.

Art. 5.

Con riferimento all'art. 45 del contratto collettivo nazionale 18 luglio 1959, all'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 43 del contratto stesso, sarà corrisposta una indennità di licenziamento nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal detto articolo 45.

In caso di dimissioni la indennità di anzianità, sarà corrisposta secondo le percentuali di cui al successivo art. 46 del contratto nazionale.

Art. 6.

FERIE

L'operaio che abbia una anzianità di servizio di un anno presso l'azienda in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera nella misura di:

12 giorni (96 ore) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

14 giorni (112 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 5 e sino a 12 anni compiuti;

15 giorni (120 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre gli anni 12.

Per i cottimisti la retribuzione sarà ragguagliata alla paga base maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo più indennità di contingenza.

In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato un anno di servizio spetterà il godimento delle ferie in ragione di un giorno per ogni mese di servizio prestato.

Nel primo anno di assunzione l'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere all'epoca in cui le ferie vengono normalmente usufruite dagli operai dell'azienda, potrà essere ammesso al godimento delle ferie frazionate, in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato; in caso diverso le frazioni di cui sopra si aggiungeranno alle ferie dell'anno successivo.

L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai.

Qualora per esigenze aziendali non sia possibile il godimento delle ferie annuali, verrà corrisposta all'operaio la equivalente indennità sostitutiva.

Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni:

a) all'operaio che abbia maturato il diritto alle ferie competerà l'indennità sostitutiva delle ferie stesse;

b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie competerà l'indennità sostitutiva corrispondente ad un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato.

A tale effetto la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Art. 7.

Il presente contratto provinciale di lavoro entra in vigore con il 1° gennaio 1960 e da tale data decorrono tutti i miglioramenti salariali e contrattuali in genere scaturenti dalle norme del contratto nazionale 18 luglio 1959, rispetto a quelle del contratto provinciale di lavoro stipulato per gli addetti alle aziende esercenti l'industria dei manufatti in cemento della provincia di Messina in data 19 dicembre 1956.

Il presente contratto integrativo provinciale avrà durata, come il contratto nazionale al quale si riferisce, fino al 30 settembre 1961, e di tale contratto nazionale seguirà la sorte ai fini della eventuale disdetta.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 410.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini della provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visti, per la provincia di Padova:

— l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1948, per le aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

— l'accordo collettivo 8 marzo 1954, per le aziende artigiane di barbieri e misti;

— l'accordo collettivo 24 novembre 1958, per i lavoranti dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti;

— l'accordo collettivo integrativo 24 novembre 1958, e relativa tabella, per gli apprendisti barbieri e misti; tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale; cui hanno aderito, tranne che per l'accordo collettivo 8 marzo 1954 la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, in data 15 settembre 1959, e la Unione Italiana del Lavoro, in data 18 settembre 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1948, relativo alle aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 8 marzo 1954, relativo alle aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo 24 novembre 1958, relativo ai lavoranti dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo integrativo 24 novembre 1958, relativo agli apprendisti barbieri e misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini della provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 52. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 MARZO 1948 PER LE AZIENDE DI BARBIERI E MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Addì 15 marzo 1948 in Padova

tra

i sigg. *Bussolon Pietro* e *Rigo Antonio*, in rappresentanza dei datori di lavoro barbieri, misti e parrucchieri per signora,

e

i signori *Todeschini Giuseppe* e *Gallo Clemente*, del SINDACATO PROVINCIALE BARBIERI E PARRUCCHIERI, in rappresentanza dei lavoranti dipendenti,

si è stipulato il seguente Accordo Integrativo Provinciale del Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro 21 novembre 1947, da valersi per le aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini della Città e Provincia di Padova.

1) Si intendono integralmente richiamate le disposizioni del contratto collettivo nazionale 21-11-1947 salvo quanto specificato e disposto nei punti seguenti.

2) In riferimento agli artt. 9 e 14 del contratto collettivo (orario di lavoro) in considerazione anche della dichiarazione a verbale n. 5 del contratto stesso, si precisa che i salari attualmente in vigore nella nostra provincia sono comprensivi della remunerazione per le ore di lavoro oltre le 48 settimanali, per cui niente sarà innovato rispetto al precedente.

3) In riferimento all'art. 17 del contratto collettivo (ferie) si precisa che esse sono pari a giorni 10 retribuiti. Pertanto, qualora nel periodo feriale cada un giorno festivo, questo dovrà essere retribuito senza dar luogo però al prolungamento del periodo feriale stesso.

4) Anzichè nella misura disposta dall'art. 23 del contratto collettivo, la gratifica natalizia annuale verrà corrisposta ai lavoranti dipendenti, senza distinzione di categoria, nella misura di una retribuzione settimanale, come già fissato dall'accordo provinciale 16 dicembre 1946.

5) Il presente accordo entra in vigore dal 1° gennaio 1948 ed è valido fino a che sarà in vigore il contratto collettivo nazionale cui fa riferimento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 8 MARZO 1954 PER LE AZIENDE DEI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Addì 8 marzo 1954, in Padova, presso la Sede dell'Unione Provinciale Artigiani, si sono incontrati i signori:

Pittarello Marcello. Capo Comunità Barbieri;

Maffei Antonio, Consigliere Categoria Misti;

Diodà Gastone, Consigliere Categoria Barbieri;

Marin Renzo, Consigliere Categoria Barbieri;

Mazzetto Romolo, Consigliere Categoria Barbieri;

assistiti dal rag. *Antonio Lotto,* Direttore della UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI di Padova ed i signori:

Todeschini Giuseppe; Segretario Sindacato Lavoranti Barbieri assistito dal sig. *Toffanin Giovanni* dell'Unione Sindacale Provinciale di Padova;

fra i quali si è stipulato il presente accordo da valere per le aziende dei Barbieri e Misti, nonchè per i lavoranti dipendenti della Città e del Comune di Padova:

Art. 1.

A partire dal giorno 1° marzo 1954, i datori di lavoro Barbieri e Misti corrisponderanno ai loro dipendenti, per indennizzo, deperimento arnesi di loro proprietà (rasoi, forbici, pettini, camice, ecc.) una indennità settimanale distribuita come segue:

Ai lavoranti di prima categoria L. 1100 settimanali;

Ai lavoranti di seconda categoria L. 1000 settimanali;

Ai lavoranti di terza categoria L. 500 settimanali.

Art. 2.

Il presente accordo sostituisce in ogni suo effetto l'accordo 25 luglio 1949.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 NOVEMBRE 1958 PER I LAVORANTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1958, il giorno 24 del mese di novembre, in Padova presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani,

tra

l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, agli effetti del presente accordo, rappresentata dai signori:

Pittarello Marcello, capo comunità barbieri e misti;

Maffei Antonio, dirigente di categoria;

Marin Renzo, dirigente di categoria;

Mazzetto Romolo, dirigente di categoria;

Sanguin Alfredo, dirigente di categoria;

assistiti dal Direttore dell'Unione Provinciale Artigiani rag. *Antonio Lotto;*

e

l'Unione Provinciale Sindacale di Padova, agli effetti del presente accordo rappresentata dai signori:

Benetollo Giuseppe, Segretario Provinciale dei lavoranti barbieri e misti;

Serato Ezio, lavorante barbiere;

Ruzza Natale, lavorante barbiere;

Meneghetti Costante, lavorante barbiere;

assistiti dal sig. *Schiavolin Ruggero,* dirigente sindacale;

considerata la necessità di adeguare i salari dei settori barbieri e misti all'aumentato costo della vita, si è convenuto e stipulato il presente accordo valevole per la città e provincia di Padova.

Art. 1.

A partire dal giorno 1-12-1958 i salari settimanali per i lavoranti dipendenti da aziende di barbiere e misti vengono così fissati:

Lavoranti di 1ª categoria L. 7000;

Lavoranti di 2ª categoria L. 6000;

Lavoranti di 3ª categoria L. 4900.

Art. 2.

Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni altro precedente accordo salariale assunto dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 NOVEMBRE 1958 PER GLI APPRENDISTI BARBIERI E MISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1958, il giorno 24 del mese di novembre, in Padova, presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani,

tra

l'Unione Provinciale Artigiani di Padova, agli effetti del presente accordo, rappresentata dai signori:

Pittarello Marcello, capo comunità barbieri e misti;

Maffei Antonio, dirigente di categoria;

Marin Renzo, dirigente di categoria;

Mazzetto Romolo, dirigente di categoria;

Sanguin Alfredo, dirigente di categoria;

assistiti dal Direttore dell'Unione Provinciale Artigiani rag. *Antonio Lotto*

e

l'Unione Provinciale Sindacale di Padova, agli effetti del presente accordo rappresentata dai signori:

Benetollo Giuseppe, Segretario Provinciale dei lavoranti barbieri e misti;

Serato Ezio, lavorante barbiere;

Ruzza Natale, lavorante barbiere;

Meneghetti Costante, lavorante barbiere;

assistiti dal sig. *Schiavolin Ruggero,* dirigente sindacale;

premesso che l'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro regolamentato dalla legge 19-1-1955, n. 25, modificata con legge 8-7-1956, n. 706 nonchè dal regolamento per l'applicazione delle leggi sull'apprendistato approvato con D.P.R. 30-12-1956, n. 1668, le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di legge che regolano il rapporto di apprendistato in ogni sua parte; ferme restando le condizioni normative previste dal Contratto Nazionale 21 novembre 1947 e dall'Accordo integrativo Provinciale 15-3-1948, la durata dell'apprendistato e la retribuzione degli apprendisti barbieri e misti sono determinate dalla tabella che si allega e fa parte integrante del presente accordo.

La retribuzione degli apprendisti viene calcolata in percentuali progressive secondo la età al momento dell'assunzione e secondo gli anni di servizio prestato.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno.

Le percentuali anzidette devono calcolarsi sul minimo retributivo contrattuale del lavorante barbiere di 2ª categoria.

Le retribuzioni risultanti dall'applicazione della tabella allegata sono comprensive della quota normale di caro-pane.

Il presente accordo entra in vigore il giorno 1° dicembre 1958 e sostituisce ed annulla ogni altro precedente accordo assunto dalla Unione Provinciale Artigiani di Padova.

In caso di disdetta che dovrà avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il presente accordo resterà in vigore fino a quando non verrà sostituito da altro accordo provinciale.

TABELLA DURATA E RETRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI APPRENDISTI BARBIERI E MISTI

In applicazione a quanto disposto dall'accordo Provinciale in data 24-11-1958, decorrenza 1-12-1958.

CATEGORIE	Percentuale da calcolarsi sul minimo retributivo contrattuale del lavorante barbiere di seconda Categoria
1° Gruppo	
Assunti per la prima volta a 14 anni compiuti:	
1° anno	10%
2° anno	20%
3° anno	30%
4° anno	50%
5° anno	70%
2° Gruppo	
Assunti per la prima volta a 15 anni compiuti:	
1° anno	15%
2° anno	25%
3° anno	35%
4° anno	55%
5° anno	75%

CATEGORIE	Percentuale da calcolarsi sul minimo retributivo contrattuale del lavorante barbiere di seconda Categoria
3° Gruppo	
Assunti per la prima volta a 16 anni compiuti:	
1° anno	20%
2° anno	30%
3° anno	40%
4° anno	60%
5° anno	80%
4° Gruppo	
Assunti per la prima volta a 17 anni compiuti:	
1° anno	30%
2° anno	40%
3° anno	60%
4° anno	70%
5° anno	80%
5° Gruppo	
Assunti per la prima volta a 18 anni compiuti:	
1° anno	40%
2° anno	50%
3° anno	70%
4° anno	80%
6° Gruppo	
Assunti per la prima volta a 19 anni compiuti:	
1° anno	50%
2° anno	60%
3° anno	75%
4° anno	80%

Visti, l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 411.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla suddetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi;

Visti, per la provincia di Ferrara: il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Laterizi -, e il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale - F.I.L.D.E. -, il Sindacato Provinciale - F.E.N.E.A. -, al quale ha aderito, in data 10 maggio 1955, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto di pari data; l'accordo collettivo integrativo 2 dicembre 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 4 maggio 1955; il contratto collettivo integrativo 26 giugno 1958, stipulato tra l'Unione Industriali e la F.I.L.L.E.A., la F.I.L.C.A., la F.E.N.E.A.L.;

Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 27 agosto 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Forlì e di Rimini e la Camera Confederale del Lavoro di Forlì e di Rimini, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A. -;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 17 giugno 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Edili e Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Edili ed Affini - U.I.L. -;

Visti, per la provincia di Parma: il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1958, stipulato tra il Gruppo degli Industriali dei Laterizi dell'Unione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Industria dei Laterizi - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Edili e Affini e del Legno - U.I.L. -; il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1959, stipulato tra il Gruppo degli Industriali dei Laterizi dell'Unione Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affinini - F.I.L.L.E.A. -, la Federedili Provinciale - Unione Sindacale -, la Camera Sindacale del Lavoro, al quale ha aderito, sotto la stessa data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Visti, per la provincia di Piacenza: il contratto collettivo integrativo 22 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno della Edilizia e delle Industrie Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Federedili dell'Unione Sindacale - C.I.S.L. -; il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle Industrie Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Federedili dell'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera sindacale provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Fornaci Laterizi - e la Camera Confederale del Lavoro - F.I.L.L.E.A. Provinciale -, il Sindacato Provinciale Edili - U.I.L. -, la Federedili provinciale - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 23 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Gruppo Industriali Laterizi - e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Ferrara, in data 10 settembre 1960, n. 4 della provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960, n. 2 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, n. 15 della provincia di Parma, in data 25 marzo 1960, n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, n. 2 della provincia di Ravenna, in data 18 giugno 1960, n. 8 della provincia di Reggio Emilia, in data 17 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati:

per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, gli accordi collettivi integrativi 4 maggio 1955 e 2 dicembre 1957, il contratto collettivo integrativo 26 giugno 1958;

per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 27 agosto 1958;

per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 17 giugno 1958;

per la provincia di Parma, i contratti collettivi integrativi 9 giugno 1958 e 9 giugno 1959;

per la provincia di Piacenza, i contratti collettivi integrativi 22 giugno 1955 e 11 giugno 1958;

per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativi 2 ottobre 1959;

per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 23 luglio 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 13. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 4 MAGGIO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 NOVEMBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

In Ferrara, addì 4 maggio 1955

tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA, Sezione Laterizi, rappresentata dal rag. *Carlo Boari,* dott. *Gerardo Micheletto,* dott. *Ferretti Ennio,* sig. *Giulio Villa,* sig. *Cesari Piero,* assistiti dal dott. *Goffredo Guiducci* dell'Unione Industriali stessa

e

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.L.E.A., rappresentato dagli operai sig. *Legnani Carlo, Fioravanti William,* sig. *Mattioli Eder,* assistiti dal sig. *Vallieri Giuliano* della F.I.L.L.E.A. stessa e dal sig. *Leonello Tunioli* della Segreteria della Camera del Lavoro di Ferrara;

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.D.E., rappresentato dal sig. *Marchetti Augusto;*

il SINDACATO PROVINCIALE F.E.N.E.A., rappresentato dal sig. *Rossi Franco;*

viene stipulato, in conformità a quanto stabilito dallo art. 51 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 1954 per gli operai dipendenti dalla industria dei laterizi, il presente Contratto collettivo di lavoro integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Ferrara per le industrie dei laterizi stesse.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Ad integrazione dell'art. 7 del C.O.N.L., i quattro mesi dell'anno durante i quali l'orario di lavoro potrà essere portato a nove ore a regime normale di retribuzione, sono: maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 2.

LAVORO NOTTURNO INFORNATORI E SFORNATORI

Per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni, per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano e per i collocatori, viene considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 3.

TRASFERTE

Qualora il lavoratore sia comandato a lavorare eccezionalmente o temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 km., avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ad una diaria la cui misura viene fissata in L. 600 (seicento). Detta indennità si intende comprensiva delle spese che il lavoratore deve sostenere per il vitto.

Art. 4.

COPERTE

In riferimento all'art. 40 del C.N.L. le ditte forniranno in uso ai lavoratori che, per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, siano costretti a pernottare presso lo stabilimento, n. 3 coperte per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, e n. 1 coperta per i restanti periodi dell'anno.

Quelle ditte che non provvederanno alla consegna delle coperte, corrisponderanno ad ogni lavoratore avente diritto, un'indennità mensile di L. 700.

Art. 5.

MANCATO INIZIO ED INTERRUZIONE DEL LAVORO

In riferimento all'art. 18 lettera *a*) del vigente C.N.L., articolo che più sotto si trascrive, si chiarisce che le aziende, nei limiti delle loro possibilità tecniche, cureranno, d'intesa con la Commissione interna, affinchè, in caso di mancato inizio o di interruzione del lavoro, i lavoratori interessati vengano opportunamente turnati in modo da conseguire una uniformità di trattamento.

« Il lavoratore che si presenti allo stabilimento e che per cause di forza maggiore o indipendentemente dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro, qualora non venga utilizzato in altre mansioni, avrà diritto alla retribuzione per le ore non lavorate fino ad un massimo di quattro ore, con l'obbligo di rimanere a disposizione dell'azienda per le stesse quattro ore a meno che non sia autorizzato dalla medesima ad allontanarsi. Il trattamento di cui sopra competerà al lavoratore soltanto due volte in ogni ciclo di sei giorni lavorativi consecutivi.

Nel caso invece sia possibile iniziare il lavoro nel corso della giornata, al lavoratore spetterà la retri-

buzione per le ore effettivamente lavorate qualora però le ore lavorate siano inferiori a quattro al lavoratore spetterà ugualmente l'importo fino a quattro ore di retribuzione. Qualora il lavoratore nel corso della lavorazione dovesse comunque sospendere la lavorazione stessa per cause di forza maggiore e indipendenti dalla sua volontà, sempreché non possa essere utilizzato in altre mansioni o resti a disposizione avrà diritto, oltre al compenso per le ore effettivamente lavorate ad una integrazione sino alla concorrenza dell'importo di 4 ore di retribuzione, ivi comprese perciò quelle lavorate, se queste sono inferiori a quattro.

Per gli operai adibiti a lavori a cottimo è intesa come retribuzione la paga minima contrattuale e la contingenza. E' pacifico che se il datore di lavoro ritenesse opportuno trattenere ugualmente in fabbrica l'operaio oltre le quattro ore, senza poterlo utilizzare, dovrà corrispondergli la retribuzione per tutte le ore in cui lo ha trattenuto dopo le quattro ore ».

Art. 6.

INDUMENTI E UTENSILI DI LAVORO

Le ditte forniranno in uso agli operai gli attrezzi di lavoro ed alle donne addette al lavaggio delle coppiere un grembiule di gomma o di tela cerata.

L'attrezzatura sopradetta s'intende per tutto il personale dell'azienda, restando inteso che in caso di eventuali assunzioni eccezionali, il personale assunto si provvederà direttamente degli attrezzi.

Le ditte che non provvederanno a detti attrezzi corrisponderanno agli aventi diritto (sempre esclusi i lavoratori assunti eccezionalmente) una indennità mensile di L. 250 (duecentocinquanta).

Art. 7.

REFETTORI, SPOGLIATOI, DOCCE, DEPOSITI PER BICICLETTE

Gli industriali si impegnano a provvedere, entro la campagna 1955, a quanto contemplato nell'art. 41) del vigente C.N.L. Qualora non vi ottemperassero, corrisponderanno annualmente un compenso di L. 4000 (quattromila). Resta inteso che tale cifra deve essere corrisposta in misura proporzionale all'anzianità di servizio prestato o al minor periodo trascorso in servizio senza l'uso di detti locali. La installazione di uno o più dei quattro istituti sopra indicati, comporterà naturalmente, una riduzione proporzionale della somma stabilita attribuendo ad ogni istituto la quota corrispondente ad un quarto dell'intera somma.

Art. 8.

FUOCHISTI

Si raccomanda di dotare nel tempo più breve ciascuna fornace di quattro fuochisti.

Perciò, come stabilito dal C.N.L. e dalla legge, i fuochisti godranno del riposo festivo turnato settimanalmente.

Se eventualmente qualche azienda non avesse attualmente la consistenza numerica del personale, dovrà provvedervi entro la campagna 1955.

Art. 9.

LAVORI DONNE ADDETTE ALLA STIVATURA DEL CRUDO

A chiarimento dell'art. 6 del C.N.L. ed allo scopo di uniformarsi alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, si precisa che le donne potranno stivare dalle fornaci del ferrarese, mattoni crudi uno per volta ed avranno, per tale lavoro particolare, l'8 % di aumento su paga minima contrattuale, contingenza ed eventuale terzo elemento, per la particolare abilità prestata.

Alle donne di qualsiasi età ed ai giovani inferiori ai 18 anni, addetti esclusivamente al traino dei carrelli con mattoni pieni, la ditta corrisponderà la maggiorazione del 17% su paga minima contrattuale, contingenza ed eventuale terzo elemento.

Le aziende che impiegano due dipendenti per carrello, sono esonerate dalla corresponsione della indennità di cui sopra.

Art. 10.

COLLOCATORI, CARRIOLANTI AI FORNI, AMMASSATORI

a) Collocatore: fermo restando il principio che il collocatore deve portare nelle stive dei forni settimanalmente (6 giorni) 90.000 mattoni 14 × 28 × 6, resta inteso che la ditta provvederà i mezzi idonei affinchè il lavoro venga svolto in ambiente a temperatura normale ed inoltre corrisponderà, per l'eccedenza del collocamento oltre i 90.000 mattoni, una maggiorazione del lavoro straordinario nella misura del 18 % sulla paga minima contrattuale, contingenza ed eventuale terzo elemento.

b) Carriolanti: tenuto conto che il lavoro normale è basato sul movimento di 90 mila mattoni infornati ed altrettanti sfornati nei 6 giorni lavorativi con la squadra tipo normale di otto persone per ogni forno, si consiglia che, qualora venisse manipolato un maggior numero di mattoni sulla eccedenza dei 90.000 pezzi, spetterà alla squadra una maggiorazione del 18 % sulla paga globale di fatto.

Il percorso normale massimo rimane quello consuetudinario di metri lineari 80 dal centro della fornace a metà gambetta. Per i percorsi superiori agli 80 metri dovrà essere aumentata la squadra di tipo di un operaio per ogni 20 metri di maggior percorso. Il collocamento dei materiali cotti sui piazzali dovrà essere fatto nei due lati frontali della fornace. La pulizia dei forni è a carico del datore di lavoro. Quando nel cantiere esistono rampe da superare (dislivelli) si considera un metro di percorso per ogni 10 cm. di altezza superata. Nessun compenso è dovuto per dislivelli superati con mezzi meccanici o animali. Le pendenze dei cantieri e delle aie di essicamento non vanno considerate dislivelli quando non superano l'1 %.

Come per consuetudine i mattoni unificati e i mattoni di copertura inferiore al mattone comune, vengono considerati alla stregua del materiale normale (mattone 6 × 14 × 28).

c) Qualora a causa di eccezionale calore il lavoro dei collocatori e carriolanti ai forni venisse sospeso di comune accordo, in quanto impossibile maneggiare materiale cotto allo sforno, le parti potranno prendere accordi affinchè i lavoratori possano essere adibiti ad altre mansioni. Qualora tali accordi fossero che i lavo-

ratori accettano di essere adibiti ad altre mansioni, si intende che la retribuzione resta quella in precedenza goduta o superiore se corrisponde una mansione superiore.

d) Ammassatori: gli ammassatori nei campi di essiccamento debbono trasportare i mattoni crudi in ammasso all'aperto (casematte) sino all'altezza di 26 coltelli, sia sotto tettoia che in casematte.

Il materiale cotto di pedale come quello di copertura, non fa parte dell'altezza dell'ammassatura. Il materiale viene prelevato da una distanza massima di metri 150.

Il compenso dell'ammasso è convenuto in L. 425 ogni mille mattoni (salvo le condizioni di miglior favore) escluso ferie, gratifica natalizia, mensa ed indennità di licenziamento.

Il pedale e la copertura verrà effettuata a carico della ditta.

Art. 11.

ESCAVO TERRA MESI ESTIVI

Le fornaci che eseguono il lavoro di escavo argilla alle cave nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, con i soli mezzi manuali, corrisponderanno per tale lavorazione il 15 % sulla paga globale di fatto.

Art. 12.

ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

Le parti rinnovano alle aziende la raccomandazione di cui all'ultimo comma dell'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 13.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 14.

ESCLUSIONI

Le fornaci tipo tunnel e di campagna sono escluse dalla presente regolamentazione.

Art. 15.

REGOLAMENTAZIONE PROVINCIALE PER LA PRODUZIONE DEI LATERIZI A MANO

Tariffe per la fabbricazione laterizi a mano:

mattoni a mano 28 x 14 x 6	L.	2.550
mattoni a mano 26 x 13 x 6	»	2.450
tavelle comuni 28 x 14 x 3	»	2.550
tavelle comuni 26 x 13 x 3	»	2.450
coppi 45	L.	4.000
coppi 40	»	3.450
lamberchioni 36 x 18 x 5	»	4.950
mattoni speciali da aia 26 x 13 x 4,5	»	2.700
mattoni speciali da aia 28 x 14 x 6	»	2.800
spallati o battenti	»	2.950
gavoli o pozzali	»	3.150
mezzi formaggi	»	3.150
mezzi tondi	»	3.150

Le tariffe di cui sopra sono comprensive della paga minima contrattuale, contingenza, mensa, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, caro-pane, indennità lavori disagiati del nuovo Contratto nazionale di lavoro ed indennità di cui all'art. 57 del Contratto nazionale di lavoro.

E' esclusa l'interruzione del lavoro contemplata dall'art. 18 del vigente Contratto nazionale di lavoro.

Le tariffe per la lavorazione dei mattoni a mano sopra concordate verranno modificate dagli eventuali aumenti della contingenza in base al puro calcolo matematico degli aumenti stessi.

Norme complementari per gli addetti alla produzione dei laterizi a mano

1. Mattoniere: Il banco completo è costituito da quattro lavoratori: mattoniere, appaltino, due garzoni; semicompleto può essere di due o tre lavoratori: un mattoniere, un appaltino e un garzone oppure uno stampatore e un appaltino i quali di comune accordo eseguiscono i due lavori: tra i due sistemi di banchi viene scelto un maestro responsabile per il ritiro delle sovvenzioni eseguite settimanalmente dalle ditte o società.

2. E' convenuto che il lavoro normale di un banco completo è di n. 2.300 mattoni di cm. 28 x 14 x 6 al cotto.

3. Il trasporto della malta verrà effettuato dalla borra all'aia con carriole con pneumatici di gomma; oppure con piattine decauville. L'acqua verrà somministrata vicino alle borre.

4. I lavoratori, appena in possesso delle aie, ne effettueranno la pulizia a spese del datore di lavoro; dopo di che i lavoratori stessi saranno tenuti a conservare l'aia con la migliore cura, come pure dovranno confezionare i laterizi a regola d'arte.

Tutti i giorni, compresi i festivi, i laterizi appena avranno raggiunto la normale essiccazione, dovranno essere raddrizzati e messi in gambetta.

5. In caso di intemperie, in qualunque ora del giorno, i mattonieri dovranno prestarsi alla mantellatura dei laterizi posti in gambetta. Di notte spetta al datore di lavoro con altro personale retribuito a norma di contratto (e cioè ad economia con la maggiorazione eventuale per il lavoro notturno).

6. L'aia dovrà essere sgombrata, come da consuetudine, dal materiale reso inservibile dalla pioggia.

I lavoratori per il materiale portato nelle borre a seguito del danneggiamento di pioggia od altro, verranno retribuiti in ragione dell'80 % del valore delle tariffe.

Qualora il lavoro di cui sopra venisse effettuato nei mesi di aprile e settembre, il compenso dovuto agli operai è dell'intera tariffa.

Onde non abbiano a verificarsi errori o mal interpretazioni, il presente articolo viene fissato se i laterizi perderanno il loro valore commerciale quando lasceranno a terra la loro inquadratura.

Quando il piano dell'aia lo permette, i mattonieri potranno ridare corso alla lavorazione.

Per la confezione dei mattoni a mano con terra o argilla escavata nei mesi estivi (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre) le fornaci con lavorazioni a mano corrisponderanno una maggiorazione del 15 % sul cottimo pieno stabilito.

Per le fornaci di campagna (fornaci di fortuna) la maggiorazione è del 40 %.

7. Escavo terra invernale — E' considerato quello effettuato nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo.

Le fornaci che escavano l'argilla per la campagna mattonaria in corso con carrelli a mano, senza nessun mezzo meccanico, corrisponderanno ai lavoratori le seguenti maggiorazioni sulla paga globale, semprechè lo sbraccio dell'argilla avvenga dal basso all'alto nel lavoro di cava.

da 80 cm. a 2 mt. 5 %;
da 2 mt. a 3 mt. 7 %;
da 3 mt. a 4 mt. 14 %;
da 4 mt. a 5 mt. 17 %.

8. La ditta deve ritirare i laterizi dalle gambette già essicati, in modo da non rallentare la produzione del mattoniere, ritenendosi a suo carico il tempo perduto dai lavòratori per tale causa. Gli operai dovranno osservare la normale rotazione delle aie in loro possesso.

9. Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 40 del Contratto nazionale di lavoro la ditta consegnerà al lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, una coperta per il periodo 1° aprile-30 settembre e tre coperte per il periodo 1° ottobre-31 marzo. (N. B., che non ci sarà bisogno in quanto la lavorazione avviene dal 30 aprile al 30 settembre). Le ditte che non provvedano alla consegna delle coperte corrisponderanno una indennità mensile di L. 600.

Art. 16.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo del Contratto nazionale 11 novembre 1954, da valere per i lavoratori fornaciai della provincia di Ferrara entra in vigore il 1° aprile 1955 e scadrà il 30 settembre 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 MAGGIO 1955 PER L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ SPECIALE AGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Addì 4 maggio 1955, presso la Sede dell'Unione Industriali della Provincia di Ferrara, si sono riuniti i signori:

rag. *Carlo Boari,* dott. *Gerardo Micheletto,* sig. *Giulio Villa,* dott. *Ferretti Ennio,* sig. *Cesari Piero,* per la DELEGAZIONE INDUSTRIALE LATERIZI, assistiti dal dott. *Goffredo Guiducci;*

sig. *Legnani Carlo, Fioravanti William, Mattioli Eder,* in rappresentanza dei lavoratori laterizi iscritti al SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.L.E.A., assistiti dal sig. *Vallieri Giuliano* della F.I.L.L.E.A. Provinciale e dal sig. *Leonello Tunioli* della Segreteria della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Ferrara;

sig. *Marchetti Augusto,* per la F.I.L.D.E. Provinciale: sig. *Rossi Franco* per la F.E.N.E.A. Provinciale;

allo scopo di esaminare le richieste avanzate da parte operaia.

Le parti, dopo ampia e cordiale discussione concordano che per le campagne mattonarie comprese nella validità del Contratto Integrativo provinciale 4 maggio 1955 — ferme restando le disposizioni di carattere normativo di cui all'art. 57) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 1954 — le indennità previste nell'articolo stesso verranno aumentate, per la Provincia di Ferrara: per gli uomini superiori ai 20 anni di L. 6.300 (seimilatrecento), per gli uomini inferiori ai 20 anni e per le donne di L. 4.500 (quattromilacinquecento).

I rappresentanti dei lavoratori danno atto alla Delegazione Industriale di quanto segue:

a) la concessione avrà la durata del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e non sarà mai invocata dalla parte lavoratrice come condizione di miglior favore.

b) i rappresentanti dei lavoratori si impegnano di non avanzare per tutto il periodo compreso nella concessione suindicata ed in sede provinciale altre rivendicazioni di carattere economico quali premi di fine campagna, premi di produzione od altri del genere di carattere salariale ed extra salariale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 DICEMBRE 1957 CONCERNENTE TARIFFE DI COTTIMO PER LA PRODUZIONE DEI LATERIZI A MANO NELLA PROVINCIA DI FERRARA

Addì 2 dicembre 1957,

presso la Sede dell'Unione Industriali di Ferrara si sono riuniti i signori:

Villa Giulio e dott. *Goffredo Guiducci* per l'UNIONE INDUSTRIALI;

Ferrari Giuseppe per la F.I.L.L.E.A. Provinciale;

Borghini Luigi per la F.I.L.D.E. Provinciale;

Rossi Franco per la F.E.N.E.A. Provinciale;

allo scopo di concordare le tariffe di cottimo per la decorsa campagna mattonaria 1957, limitatamente alla produzione dei laterizi a mano in considerazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 15 del vigente contratto integrativo provinciale per gli operai addetti all'industria dei laterizi.

Le parti concordano che per la campagna mattonaria 1957 le tariffe di cottimo di cui all'art. 15 dell'accordo succitato, tenuto conto degli aumenti dell'indennità di contingenza verificatisi a tutto il mese di ottobre 1957 si sono modificate come segue:

mattoni a mano 28 x 14 x 6	L. 2.744
mattoni a mano 26 x 13 x 6	» 2.636
coppi 45	» 4.305

Le parti concordano altresì che per ogni scatto di contingenza successivo (a decorrere dalla variazione verificatasi il 1° novembre 1957) le Aziende aumenteranno le suddette tariffe per ogni mille pezzi di

L. 28 per i mattoni 28 x 14 x 6
L. 27 per i mattoni 26 x 13 x 6
L. 45 per i coppi da 45.

Gli aumenti stessi si intendono comprensivi oltrechè della variazione relativa all'aumento del valore di un punto dell'indennità di contingenza, anche della relativa incidenza del punto stesso sui vari istituti contrattuali indicati all'art. 15, 2° comma del vigente contratto integrativo provinciale per gli operai addetti alle industrie dei laterizi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 26 GIUGNO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI, DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Addì 26 giugno 1958 in Ferrara presso l'Unione degli Industriali

tra

l'Unione Industriali - Sezione Industria dei Laterizi, rappresentata dai sigg. rag. *Carlo Boari*, geom. *Werther Bonsi*, sig. *Villa Giulio* assistiti dal dott. *Goffredo Guiducci*

e

la F.I.L.L.E.A., rappresentata dal sig. *Grandi Achille*;

la F.I.L.C.A., rappresentata dai sigg. *Ferri Antonio* e *Guarnieri Eugenio*;

la F.E.N.E.A.L., rappresentata dal sig. *Rossi Franco*

si è proceduto al rinnovo del Contratto Provinciale integrativo al C.C.N.L. 18 dicembre 1957 per gli operai addetti all'Industria dei Laterizi della provincia di Ferrara.

Le parti, ferma restando la regolamentazione prevista dal Contratto integrativo 4 maggio 1955 — da cui viene stralciato l'art. 5, già ampiamente trattato dal Contratto Nazionale — concordano che per la provincia di Ferrara la misura dell'indennità vestiario prevista dall'art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 venga aumentata di L. 9.500 (novemilacinquecento) per gli uomini e di L. 7.700 (settemilasettecento) per gli uomini inferiori ai 20 anni e per le donne.

Le parti concordano altresì che agli operai addetti alla confezione dei travetti di laterizio nelle fornaci venga riconosciuta la qualifica di operaio qualificato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 27 AGOSTO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Addì 27 agosto 1958, in Forlì, nella Sede dell'Associazione degli Industriali

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI di Forlì, rappresentata dai sigg. *Carini* dott. *Gastone* e *Fiumana* rag. *Guglielmo,* rispettivamente Direttore e V. Direttore della Associazione stessa;

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI di Rimini e circondario, rappresentata dal suo Direttore sig. *Martelli Giuseppe*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Forlì, rappresentata dal Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini sig. *Alberti Alberto;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Rimini e circondario, rappresentata dal Segretario del Sindacato Edili ed Affini sig. *Arcangeli Alfredo;*

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - Unione Sindacale Provinciale di Forlì, rappresentata dal suo Segretario sig. *Fagnoni Giuseppe,* assistito dal sig. *Visani Astorre;*

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A. - Sezione Provinciale di Forlì, rappresentata dal sig. *Matteucci Corrado;*

viene stipulato il presente Contratto integrativo al Contratto collettivo nazionale di categoria (Roma, 18 dicembre 1957) da valere per tutto il territorio della Provincia di Forlì per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali produttrici di materiali laterizi.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Art. 7 Contratto Nazionale - ... per un periodo massimo di 4 mesi all'anno, da stabilirsi localmente nei singoli accordi integrativi, l'orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere...

L'orario normale di lavoro di 9 (nove) ore giornaliere verrà effettuato nei quattro mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 2.

LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO - FESTIVO

Art. 9 Contratto Nazionale - ... E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Per le Categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, le Associazioni Provinciali hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4...

Il lavoro notturno — per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano — sarà quello effettuato dalle ore 20 (venti) alle 4 (quattro).

Art. 3.

CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO

Art. 12 Contratto Nazionale - In ogni Provincia, le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinchè il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessità e consuetudini locali, dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Per i mattonai a mano dipendenti da Aziende produttrici di laterizi, si stabilisce quanto appresso:

a) Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi lavoranti a cottimo, la ditta fornirà tutti gli attrezzi in buon uso necessari alla detta lavorazione.

b) L'operaio fornito di quanto sopra dovrà:

— mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

— impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi e trasportarla sull'aia;

— trasportare, dal deposito, sull'aia la litta o sabbietta previa crivellatura;

— confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingambettarli, coprirli ed ammantellarli, scoprirli e riammantellarli per la più rapida essiccazione fino al compimento di questa;

— conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buon stato salvo deperimento d'uso;

— curare il materiale per il più rapido essiccamento del medesimo ed evitare possibili danni derivanti da intemperie.

La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essiccazione completa.

Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro quanto dallo operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambetta debitamente coperto ed ammantellato.

Per i laterizi danneggiati per cause di intemperie o per causa dell'argilla al punto di doverli riconfezionare, l'operaio avrà diritto a percepire il 50% (cinquanta per cento) del prezzo di cottimo stabilito al punto *c*) semprechè ciò non dipenda da sua incuria.

In caso di prevedibile maltempo e qualora il datore di lavoro lo richieda, i prestatori d'opera sono tenuti a sospendere la loro attività ed a portare al riparo tutti quei materiali il cui stato di essiccamento lo permetta.

c) Per i mattoni che, allo stampo, hanno la misura di 15 x 30 x 6 e che danno una cubatura di 2,70 la tariffa sarà di L. 3.800 (tremilaottocento) al mille.

Le tariffe per i materiali di cubatura diversa verranno rapportate alla tariffa di cui sopra con riguardo agli scarti di volume esistenti fra i singoli pezzi.

Il compenso di cui sopra (L. 3.800) s'intende comprensivo del minimo tabellare nazionale di categoria per la VI zona, indennità di contingenza ed eventuali terzi elementi. Per gli altri elementi della retribuzione valgono le norme contrattuali e di legge.

Resta inteso che qualora intervenissero variazioni salariali in aumento o in diminuzione, anche la tariffa base sopra riportata dovrà essere ragguagliata, con la stessa decorrenza, alle nuove retribuzioni.

Eventuali trattamenti economici più favorevoli di quello predetto dovranno essere mantenuti al personale attualmente in forza, ma è in facoltà del datore di lavoro di assorbirli in tutto o in parte qualora intervenissero variazioni nell'attuale tariffa base (L. 3.800).

d) Ciascuna aia verrà consegnata agli operai pronta per la lavorazione e dovrà avere, in testa e lateralmente, lo stesso piano per la terra necessaria alla completa lavorazione;

— la sabbia sarà posta ad una distanza non superiore ai 40 metri dal margine più vicino all'aia;

— l'acqua occorrente sarà fornita in quantità sufficiente sul luogo ove viene lavorata l'argilla. Nel caso in cui l'argilla fosse più profonda di un metro, il datore di lavoro dovrà accordarsi con la Commissione Interna per stabilire un equo compenso;

— è a carico dei lavoratori la consegna del materiale confezionato sulle apposite grezze, debitamente coperto ed arellinato. Le arelle debbono essere poste accanto alle grezze pronte per l'uso, a cura del datore di lavoro.

Qualora, per accertata negligenza dei lavoratori nella mancata esecuzione delle operazioni di cui trattasi, si avessero a registrare avarie di materiali, gli operai stessi non percepiranno il compenso relativo alla confezione dei pezzi;

— qualora l'argilla fosse posta sotto il livello dell'aia e distasse da questa oltre venti metri, verrà concordato un adeguato compenso che cesserà nel caso non si verifichino più le condizioni predette.

Art. 4.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In base alle condizioni più favorevoli preesistenti, al dipendente dimissionario, fino ai dieci anni di anzianità, verrà corrisposta l'aliquota del 90 % (novanta per cento) dell'indennità di licenziamento, ferme restando le altre disposizioni contenute nell'art. 49 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

VALIDITÀ E DURATA

Art. 58 Contratto Nazionale - Il presente Contratto decorre dal 1° dicembre 1957 e scadrà il 30 novembre 1960. Il preavviso per la disdetta è di tre mesi e deve essere dato con lettera raccomandata. Quando nessuna delle parti contraenti lo abbia denunciato nei termini suddetti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri tre anni. La parte che avrà dato la disdetta dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra dovrà rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

Il presente accordo ha la stessa validità e durata del Contratto Nazionale (con le stesse modalità da questo previste) di cui segue integralmente le sorti.

N. B. — Per la durata del presente contratto le Aziende — che sono tenute alla corresponsione dei superminimi provinciali orari in atto dal giugno 1954 — continueranno ad applicare ai dipendenti le condizioni di miglior favore già in vigore per l'indennità sostitutiva di mensa (L. 50) per ogni giornata di effettivo servizio prestato, semprechè nella giornata vi siano state almeno quattro ore retribuite di lavoro e per il premio di campagna del decorso anno che si intende comprensivo della somma di L. 6000 (seimila) per indennità vestiario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì, 17 giugno 1958,

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Modena, rappresentata dal suo Presidente comm. *Luigi Ferrari* e dai sigg. cav. rag. *Amadio Vigarani*, capo gruppo degli Industriali dei laterizi, dott. *Giorgio Cavallini*, dott. ing. *Vitige Messori* e dal cav. *Secondo Strozzi*, assistiti dal rag. *Armando Marcoaldi,* vice segretario generale della Associazione stessa

e

la F.I.L.E.A., Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dai sigg. *Giovanni Barbieri* e *Mauro Coppi*, assistiti dai sigg. *Cesare Martinelli* e *Lorenzo Campani*, della Camera del Lavoro di Modena;

il S.I.L.D.E., Sindacato Italiano Lavoratori dell'Edilizia, rappresentato dai sigg. *Primo Malagoli,* assistito dal dott. *Gianfranco Baldini* della C.I.S.L. di Modena; la F.E.N.E.A., Federazione Nazionale Edili ed Affini, rappresentata dal sig. *Giancarlo Dotti* della U.I.L. di Modena,

viene stipulato il seguente accordo provinciale di lavoro ad integrazione del C.C.N.L. stipulato in Roma il 18 dicembre 1957, valevole per gli operai dipendenti da aziende produttrici di laterizi, esercenti la loro attività nel territorio della provincia di Modena.

Art. 1.

QUALIFICHE

Per le esistenti consuetudini locali, a completamento dell'art. 6 del C.C.N.L., si convengono le seguenti qualifiche:

UOMINI

Operai specializzati: Fabbri, modellisti in genere.

Operai qualificati: Aiuto collocatore, impignonatori, carbonini, prenditori, infornatori, sfornatori.

Operai comuni o manovali specializzati: Addetti al collocamento dei materiali crudi su carrelli nei forni a tunnel, addetti alla essiccazione artificiale effettuata con carrelli.

Manovali comuni: Addetti al carico dei materiali cotti e tutti i manovali non compresi nella elencazione suddetta.

DONNE

A modifica delle precedenti regolamentazioni contrattuali, si conviene che le donne, dalla entrata in vigore del presente accordo, sono classificate come segue:

1ª categoria: Inforcatrici, tagliatrici a mano, prenditrici.

2ª categoria: Gambettiste, alimentatrici e abbassatrici di presse.

3ª categoria: Tutte le donne manovali non comprese nella elencazione suddetta.

Restano in atto, *ad personam,* le condizioni di miglior favore per eventuale intervenuta attribuzione di fatto, per le stesse donne, di qualifica superiore a quelle previste nel presente articolo.

ADDETTI LAVORI DISCONTINUI, DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

A tali operai, tranne che agli autisti ed agli stallieri, dovrà essere corrisposta la retribuzione del manovale specializzato.

Dichiarazione a verbale.

Nelle fornaci dove si lavorano anche materiali di gres, le pressiste addette a tale lavorazione si intendono di 1ª categoria; le prenditrici addette alla stessa lavorazione si intendono di 2ª categoria.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Ad integrazione dell'art. 7 del C.C.N.L. si conviene che i quattro mesi dell'anno durante i quali l'orario di lavoro potrà essere portato a 9 (nove) ore a regime normale di retribuzione ed a 10 (dieci) ore, ai sensi di legge, con la maggiorazione del 10 % (dieci per cento) sulla retribuzione globale per la decima ora, sono i seguenti: *maggio, giugno, luglio* e *agosto*.

Chiarimento a verbale.

A chiarimento di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 7 del C.C.N.L. si precisa: Le aziende che non hanno esigenze stagionali sono quelle che anche nella stagione invernale continuano senza interruzione la produzione alle filiere.

Art. 3.

FUOCHISTI

Negli stabilimenti ove, per concorde riconoscimento della direzione e degli operai, venga ritenuto opportuno, il numero dei fuochisti potrà essere portato a quattro.

Ai fuochisti che prestano un orario di lavoro di nove o dieci ore giornaliere, verranno corrisposte nove o dieci quote di paga oraria normale e nove o dieci ore di contingenza oraria.

Art. 4.

LAVORO NOTTURNO

Con riferimento a quanto disposto dal 1° cpv. dell'art. 5 del C.C.N.L., resta convenuto che per le categorie degli infornatori, sfornatori, cariolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l'orario notturno è quello compreso tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 5.

LAVORO A COTTIMO

Per il lavoro a cottimo si fa riferimento all'art. 10 del C.C.N.L.

Art. 6.

LAVORI SPECIALI

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, si conviene di corrispondere per i lavori speciali una maggiorazione del 25 % sulla retribuzione globale (base e contingenza).

Alle donne addette al lavaggio delle coppiere verrà fornito gratuitamente un grembiule impermeabile.

Art. 7.

CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DI MATTONI A MANO

Parte salariale: Per ogni mille pezzi prodotti saranno corrisposti i seguenti compensi, comprensivi di paga base, contingenza, indennità di cottimo e indennità di caropane:

Mattoni tipo unificato (12 × 25 × 5)	L.	3.556
Taglioli	»	3.556
Puntoni	»	3.556
Tavelle	»	3.556
Lambrecchie da selciato	»	4.751
Lambrecchie da piano	»	4.872
Lambrecchie da tetto	»	4.781
Lambrecchiotti	»	4.781
Terzetti tipo unificato	»	4.025
Terzetti 14 × 28	»	4.241
Mattoni lunghi da tassello	»	3.898
Mattoni lunghi cm. 30	»	3.858
Mattoni lunghi cm. 32	»	3.919
Mattoni lunghi cm. 35	»	4.126
Mattoni lunghi cm. 13 × 6 × 28	»	3.783
Coppi	»	4.791

I compensi per la fabbricazione dei laterizi aventi dimensioni diverse da quelle riportate nella tabella di cui sopra, saranno determinati fra le parti interessate con riguardo agli scarti di volume esistenti fra i singoli pezzi.

Resta inteso che, qualora intervenissero variazioni salariali in aumento o in diminuzione, i compensi come sopra fissati dovranno essere ragguagliati, con la stessa decorrenza alle nuove retribuzioni.

Parte normativa:

1. Ciascuna aia verrà consegnata agli operai pronta per la lavorazione e dovrà avere in testa e lateralmente lo stesso piano per la terra necessario alla completa lavorazione.

2. La sabbia sarà posta ad una distanza non superiore ai 40 metri dal margine più vicino all'aia.

3. Sarà cura degli addetti alla confezione dei pezzi, il provvedere tempestivamente alla preparazione della malta.

4. I laterizi appena stampati, in caso di eventuale deterioramento per eventi metereologici, sono da considerarsi a carico del datore di lavoro. In caso di prevedibile maltempo invece e qualora il datore di lavoro lo richieda i prestatori d'opera sono tenuti a sospendere la loro attività ed a porre al riparo tutti quei materiali il cui stato di essiccazione lo permetta.

5. Lo sgombero dell'aia dal materiale avariato a seguito del maltempo resta a carico del datore di lavoro.

6. E' a carico dei lavoratori la consegna del materiale confezionato sulle apposite grizze, debitamente coperto e arellinato. Le arelle debbono essere poste accanto alle grizze pronte per l'uso a cura del datore di lavoro. Qualora per accertata negligenza dei lavoratori nella mancata esecuzione delle operazioni di che trattasi, si avessero a registrare avarie al materiale, gli operai stessi non percepiranno il compenso relativo alla confezione dei pezzi.

7. Per quanto concerne i coppi, oltre a quanto previsto al punto 4) i lavoratori dovranno provvedere, in tempo debito, a riportarli sull'aia per la loro totale essiccazione.

8. Dopo la totale essiccazione dei coppi il datore di lavoro dovrà provvedere al loro immediato ritiro, in difetto di che, questi potrà incaricare gli operai addetti che non possono esimersene, a procedere, dietro compenso da stabilirsi tra le parti, alla sistemazione dei coppi stessi.

9. L'acqua corrente sarà fornita in quantità sufficiente sul luogo ove viene lavorata l'argilla. Nel caso in cui l'argilla fosse più profonda di un metro, il datore di lavoro dovrà accordarsi con la Commissione Interna per stabilire un equo compenso.

10. Qualora l'argilla fosse posta sotto il livello dell'aia e distasse da questa oltre 20 metri, verrà concordato un ulteriore compenso che cesserà nel caso siano usati mezzi meccanici.

11. Se durante l'inverno il datore di lavoro non ha provveduto alla escavazione dell'argilla occorrente, egli dovrà mantenere una scorta sufficiente, concordando un compenso da corrispondere agli operai interessati.

Per l'argilla estratta giorno per giorno con l'escavatore non è dovuto compenso alcuno, salvo che l'argilla stessa non presenti speciale difficoltà di lavorazione. In quest'ultima ipotesi verrà fissato un compenso da stabilirsi fra le parti interessate.

12. Il datore di lavoro è obbligato a fornire gli attrezzi agli operai che li dovranno riconsegnare in ottimo stato, salvo il deperimento d'uso.

13. Qualora il datore di lavoro dovesse assumere operai stampatori provenienti da altre località, dovrà indennizzarli delle eventuali spese di trasporto e fornire loro un alloggio a norma di igiene.

Art. 8.

TRASFERTA

Ad integrazione dell'art. 21 del C.C.N.L., si conviene che qualora il lavoratore venga comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 km. avrà diritto ad una diaria giornaliera di L. 250 (duecento cinquanta).

Art. 9.

ALLOGGI

Con riferimento all'art. 40 del C.C.N.L., si conviene che agli operai che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza siano costretti a pernottare presso lo stabilimento, verranno fornite le coperte in numero sufficiente per proteggerli dal freddo. Nel caso in cui la azienda non potesse ottemperare a quanto sopra, a ciascun lavoratore verrà corrisposta una indennità pari a L. 300 (trecento) mensili.

Art. 10.

SPOGLIATOI, DOCCE, REFETTORI, ECC.

Ad integrazione dell'art. 41 del C.C.N.L., si conferma che le aziende porranno a disposizione dei lavoratori:

a) n. 1 spogliatoi per uomini e per donne (separati):

b) n. 1 lavatoio;

c) n. 1 deposito biciclette;

d) n. 1 locale ad uso refettorio.

Le imprese che ne sono sprovviste sono tenute a corrispondere una indennità giornaliera per ogni dipendente pari a:

a) mancanza degli spogliatoi: L. 15;

b) mancanza del lavatoio: L. 15;

c) mancanza del deposito biciclette: L. 15;

d) mancanza del locale ad uso refettorio: L. 15.

Le cifre di cui sopra sono da ritenersi cumulabili.

Art. 11.

INDENNITÀ SPECIALE

Ferme restando le disposizioni di carattere normativo di cui all'art. 57 del C.C.N.L. le indennità previste dall'articolo stesso vengono così fissate:

Indennità speciale:

Uomini di età superiore ai 20 anni . . .	L. 8.700
Donne e uomini inferiori ai 20 anni . . .	» 6.000

Indennità rimborso spese logorio indumenti:

Uomini di età superiore ai 20 anni . . .	L. 11.200
Donne e uomini inferiori ai 20 anni . . .	» 8.500

Art. 12.

MINIMI SALARIALI

I minimi salariali sono quelli risultanti dalla tabella annessa al presente accordo.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo provinciale integrativo ha decorrenza dal 1° giugno 1958 e, per quanto riguarda la sua disdetta, seguirà le sorti del C.C.N.L. 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi.

Minimi di paga oraria per gli operai addetti all'industria dei laterizi nella provincia di Modena

UOMINI

Specializzati

Collocatori	L. 173,10

Capi squadra, fuochisti, modellisti, stampatori a mano ed al tornio (paltini), elettricista meccanico, autista meccanico, specialista in filiere e macchine da laterizi, addetto alla regolazione e controllo dell'essiccatoio, muratore specializzato; fabbri modellisti in genere:

superiori ai 20 anni	L. 171,70
dai 18 ai 20 anni	» 166,90
dai 16 ai 18 anni	» 147,75

Qualificati

Inforcatori, tagliatori a mano, meccanici comuni, elettricisti comuni, fabbri, falegnami, muratori di fornace, autisti, traghisti, conduttori di locomotori, conduttori di carrelli semoventi a forca, conduttori di pale meccaniche, conduttori di trattorini, conduttori di carrelli elettrici trasbordatori; aiuto collocatori, impignonatori, carbonini, prenditori, infornatori, sfornatori:

superiori ai 20 anni	L. 153,30
dai 18 ai 20 anni	» 148,80
dai 16 ai 18 anni	» 130,70
inferiori ai 16 anni	» 108,05

Operai comuni o manovali specializzati

Alimentatori e abbassatori di presse, arganisti, gambettisti, usciolai, piegaferro, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, barcaioli, cuochi (cucinieri), infermieri; addetti al collocamento dei materiali crudi su carrelli nei forni a tunnel, addetti alla essiccazione artificiale effettuata con carrelli:

superiori ai 20 anni	L. 144,65
dai 18 ai 20 anni	» 135 —
dai 16 ai 18 anni	» 106,50
inferiori ai 16 anni	» 83,90

Manovali comuni

Operai di cantiere, sterratori, cariolanti comuni, porta combustibili, badilanti, stallieri; addetti al carico dei materiali cotti e tutti gli operai manovali non compresi nelle suddette elencazioni:

superiori ai 20 anni	L. 135,15
dai 18 ai 20 anni	» 126,25
dai 16 ai 18 anni	» 99,75
inferiori ai 16 anni	» 69,35 + 3,74

DONNE

1ª *categoria*

Inforcatrici, tagliatrici a mano, conduttrici di trattorini; prenditrici:

superiori ai 20 anni	L. 128,80
dai 18 ai 20 anni	» 107,80
dai 16 ai 18 anni	» 101,60
inferiori ai 16 anni	» 89,85

2ª *categoria*

Alimentatrici e abbassatrici di presse, gambettiste:

superiori ai 20 anni	L. 121,45
dai 18 ai 20 anni	» 101,80
dai 16 ai 18 anni	» 90,20
inferiori ai 16 anni	» 78,45

3ª *categoria*

Tutte le operaie manovali non comprese nelle suddette elencazioni:

superiori ai 20 anni	L. 113,50
dai 18 ai 20 anni	» 95,55
dai 16 ai 18 anni	» 85,30
inferiori ai 16 anni	» 68,25 + 1,10

Visti il contratto, le tabelle e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 9 GIUGNO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA FORNACI DI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PARMA

In Parma, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, il giorno 9 giugno 1958,

tra

il GRUPPO DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI della Provincia di Parma, rappresentato dal suo Capo Gruppo, comm. *Gino Ernani Ferrari* e dalla Delegazione industriale nelle persone dei signori: *Giuseppe Andina, Ettore Marchesi,* cav. *Attilio Mutti* e *Igino Spaggiari,* assistiti dal dott. *Fernando Juvarra,* Direttore della Unione Parmense degli Industriali e dal dott. *Giorgio Almansi* dell'Ufficio Sindacale dell'Unione stessa,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI della Provincia di Parma, aderente alla F.I.L. L.E.A., rappresentato dal Segretario provinciale signor *Walter Rodolfi,* con l'intervento del Segretario della Camera del lavoro di Parma, rag. *Luciano Dalla Tana;* la F.I.L.C.A. Provinciale, aderente all'Unione Sindacale di Parma e Provincia, rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli;*

la Fe.N.E.A.L. Provinciale, aderente alla Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia, rappresentata dal sig. *Ruggero Caggiati;*

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria dei laterizi, stipulato in Roma il 18 dicembre 1957, da valere per tutto il territorio della provincia di Parma per le fornaci dei laterizi.

Art. 1.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale 18 dicembre 1957, ha valore per i lavoratori fornaciai nel territorio della provincia di Parma ed avrà la stessa scadenza prevista dall'articolo 58 del contratto nazionale.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento a quanto previsto dal secondo comma, art. 7, del contratto nazionale, si stabilisce che si considera orario normale di lavoro di 9 ore giornaliere quello eseguito nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 3.

LAVORO NOTTURNO

In relazione al secondo capoverso dell'art. 9 del contratto nazionale si conviene che per le categorie degli infornatori, sfornatori e carriolanti ai forni, la durata del lavoro notturno decorre dalle 20 alle 4 del mattino successivo.

Art. 4.

TRASFERTE

Con riferimento a quanto convenuto dall'art. 21 del contratto nazionale, si stabilisce che al lavoratore comandato a prestare la sua opera eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 Km., verrà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute, una indennità giornaliera di trasferta di L. 200.

Art. 5.

QUALIFICHE

Le parti convengono che le qualifiche e le relative declaratorie sono quelle indicate dall'art. 6 del vigente Contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 18 dicembre 1957.

Tuttavia, agli operai « prenditori » — in considerazione della particolare situazione di fatto esistente in provincia — è riconosciuta la qualifica di « operai qualificati ».

Art. 6.

SPOGLIATOI, DOCCE O LAVATOI, DEPOSITO BICICLETTE E REFETTORIO

completamento e garanzia di quanto stabilito dal-
t. 41 del vigente Contratto nazionale di lavoro, resta
so che le fornaci che non hanno ancora provveduto
ettere a disposizione degli operai locali attrezzati
uso di spogliatoi, docce o lavatoi, deposito delle
clette e refettorio e che non vi provvedessero entro
ine della campagna lavorativa in corso, dovranno
ispondere a ciascuno operaio una indennità annua
omplessive L. 5000 (cinquemila).

ermo restando che tale indennità deve essere corri-
sta in misura proporzionale all'anzianità di ser-
o prestato o al minor periodo trascorso in servizio
a l'uso dei detti locali, resta inteso che la installa-
e di uno o più dei quattro istituti sopraindicati, comporterà una riduzione proporzionale della indennità sopra stabilita, attribuendo ad ogni istituto una quota-parte corrispondente ad un quarto della intera somma.

Art. 7.

MINIMI DI SALARIO

I minimi di salario sono quelli risultanti dalla tabella annessa al Contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957.

Tuttavia, per le donne di 3ª categoria, i minimi di salario vengono fissati come segue:

donne superiori ai 20 anni L. 121,45 orarie;
donne dai 18 ai 20 anni L. 101,80 orarie;
donne dai 16 ai 18 anni L. 90,20 orarie;
donne inferiori ai 16 anni L. 78,45 orarie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 9 GIUGNO 1959 PER GLI OPERAI MATTONAI A MANO DIPENDENTI DA FORNACI DI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PARMA

In Parma, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, il giorno 9 giugno 1959,

tra

il GRUPPO DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI della Provincia di Parma, rappresentato dal suo Capo Gruppo signor *Igino Spaggiari* e dalla Delegazione Industriale nelle persone dei signori: geom. *Ennio Marani, Giuseppe Corradi,* assistiti dal dott. *Fernando Juvarra,* Direttore della Unione Parmense degli Industriali,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia di Parma, aderente alla F.I.L.E.A., rappresentato dal Segretario provinciale sig. *Walter Rodolfi,*

la FEDEREDILI PROVINCIALE di Parma, dell'Unione Sindacale di Parma e Provincia, rappresentata dal geometra *Arrigo Fariselli,*

la CAMERA SINDACALE DEL LAVORO di Parma e Provincia, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Ruggero Caggiati,*

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della provincia di Parma per i mattonai a mano dipendenti da fornaci di laterizi.

Art. 1.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto collettivo di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 12 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, è applicabile ai lavoratori mattonai a mano nel territorio della provincia di Parma ed avrà valore esclusivamente per tutta la durata della campagna lavorativa del 1959.

Art. 2.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO PER LA PRODUZIONE A MANO DEI MATTONI E DELLE TEGOLE

a) *Mattoni del tipo unificato*:

(cm. 25 x 12 x 5½ per ogni 1.000 pezzi:

L. 4.755 (quattromilasettecentocinquantacinque)

Per i mattoni di dimensioni diverse la suddetta tariffa verrà opportunamente variata in proporzione del volume.

b) *Tegole*:

(cm. 50 x 20) per ogni 1.000 pezzi:

L. 7.435 (settemilaquattrocentotrentacinque)

Chiarimento a verbale

Le parti precisano che nelle tariffe di cottimo di cui sopra si è voluto comprendere anche l'incremento, calcolato in misura forfettaria, relativo al pagamento dei seguenti istituti contrattuali:

ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali.

Pertanto, con la corresponsione delle tariffe di cottimo, come è sopra precisato, i lavoratori non hanno altro a pretendere per i titoli menzionati.

Art. 3.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta a parte secondo le norme valide per gli altri lavoratori delle fornaci.

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALE

Secondo quanto è previsto dall'art. 57 del Contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, a tutti gli operai dell'industria dei laterizi in relazione alle particolari caratteristiche dell'industria stessa, sarà corrisposta una indennità ragguagliata ad anno nella misura di L. 4.500 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L. 3.700 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.

Sarà anche corrisposta a titolo di rimborso spese per il logorio degli indumenti una indennità vestiario ragguagliata ad anno nella misura di L. 4.000 per gli uomini di età superiore ai 20 anni e di L. 3.000 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.

Le anzidette indennità sono frazionabili in dodicesimi. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Le indennità di cui sopra assorbono fino alla concorrenza quanto eventualmente corrisposto dalle aziende per gli stessi titoli e verranno corrisposte trimestralmente o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 5.

RIFORNIMENTO LEGNA DA ARDERE

er ciò che concerne il rifornimento della legna da re ai singoli operai — o gruppi familiari — le parti engono di lasciare immutate le consuetudini azien-

Art. 6.

CONDIZIONI PER LA BUONA ESECUZIONE DEL LAVORO

gli operai addetti alla confezione a mano dei late- la ditta fornirà tutti gli attrezzi in buon uso neces- alla detta lavorazione.

operaio fornito di quanto sopra dovrà:

1) mantenere in efficienza l'aia dal principio al ter- e della lavorazione;

2) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore ezione dei laterizi e trasportarla con la carriola aia;

3) trasportare dal deposito sull'aia la litta o sab- ta previa crivellatura curandone un miglior im- o ed evitare ogni spreco;

4) confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli e ammantellarli, per la più rapida essiccazione al compimento di questa;

5) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento d'uso;

6) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie;

7) il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell'operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa.

Ogni danno non derivante dall'incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.

La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essiccazione perfetta.

Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento tanto se dato dal datore di lavoro quanto se dato dall'operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambetta debitamente coperto ed ammantellato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 22 GIUGNO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 NOVEMBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1955, addì 22 del mese di giugno in Piacenza

tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Piacenza rappresentata dal dott. *Aldo Botti,* Funzionario della Associazione stessa, con l'intervento dei sigg. rag. *Renato Costa* della Ditta R.D.B. e *Silvio Cantoni* della Ditta Cantoni F.lli;

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.L.E.A., aderente alla Camera del Lavoro rappresentato dal suo Segretario sig. *Albano Riboni,* con l'intervento dei sigg. *Giorgi Egidio* e *Pancini Lino;*

il SINDACATO PROVINCIALE aderente alla Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) rappresentato dal sig. *Erio Ghillani,* con l'intervento del sig. *Sperzagni Ercole;*

viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti all'Industria dei laterizi della provincia di Piacenza ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma in data 11 novembre 1954.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali. Con riferimento però a quanto previsto dall'art. 7 del Contratto nazionale 11 novembre 1954 per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, l'orario di lavoro potrà essere, a richiesta del datore di lavoro, protratto a 10 ore giornaliere, fermo restando il pagamento della 10ª ora con la maggiorazione del 9 % sulla retribuzione globale (paga unificata più indennità di contingenza).

Art. 2.

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Sono considerati tali i seguenti lavoratori: autisti - magazzinieri - carrettieri - guardiani - portieri- stallieri - infermieri - barcaioli e cuochi.

N.B. - A completamento dell'art. 6 del Contratto nazionale di lavoro si considerano operai specializzati gli autisti conducenti di autotreni.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario di cui all'art. 1. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

Per la categoria degli infornatori, sfornatori, cariolanti ai forni, collocatori, il lavoro notturno è quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI

In riferimento all'art. 11 del Contratto Nazionale la percentuale di aumento da corrispondersi sulla retribuzione globale (paga unificata + indennità di contingenza ed eventuale terzo elemento) e sulle tariffe di cottimo, viene fissata nella misura del 20%.

Art. 5.

AMMANTELLAMENTO E SMANTELLAMENTO

I lavoratori se non sono muniti da parte della Azienda degli indumenti previsti dall'art. 11 del Contratto nazionale di lavoro, possono rifiutarsi di ammantellare e smantellare le gambette durante le intemperie. Se lo ammantellamento viene richiesto in ore notturne, qualora l'accampamento non sia illuminato da apposito impianto, la ditta deve fornire a tali lavoratori una lampadina tascabile.

L'ammantellamento e lo smantellamento delle gambette sarà retribuito con la paga oraria della categoria di appartenenza di ogni singolo lavoratore, sempre che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 4 e allo art. 7 del presente contratto.

L'accampamento deve essere sempre libero da ogni oggetto o scarto di mattoni onde evitare eventuali infortuni durante l'ammantellamento nelle ore notturne.

Art. 6.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DI MATTONI A MANO

In riferimento all'art. 12 del Contratto Nazionale le tariffe di cottimo pieno per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono fissate nelle seguenti misure:

mattoni	(25 × 12 × 5½)	L. 3.000 al mille
coppi	(47 × 24 × 18)	L. 5.000 al mille
pianelle parmigiane	. . . . . .	L. 4.000 al mille
tavelle da braccio	. . . .	L. 4.700 al mille
mattoni da braccio	. . . . . .	L. 4.500 al mille

Le tariffe sopra indicate si intendono comprensive di « paga unificata », indennità di contingenza, indennità di mensa, indennità supplementare di caropane, festività infrasettimanali, festività nazionali, indennità di ferie, gratifica natalizia, percentuali per lavoro straordinario e festivo, indennità speciale e indennità di licenziamento.

La ditta metterà a disposizione degli addetti alla confezione a mano dei laterizi quanto segue:

a) un'aia efficiente di area proporzionata alle capacità produttive degli operai addetti.

Nel caso in cui siano i paltini a provvedere alla sistemazione dell'aia, essi avranno diritto ad essere pagati in economia per il lavoro svolto a tale titolo;

b) argilla cavata in quantitativo sufficiente e posta in testa o a fianco dell'aia;

c) acqua in quantitativo sufficiente sul posto dove avviene la lavorazione;

d) sabbia in quantitativo sufficiente posta sull'aia di lavorazione;

e) tutti gli attrezzi necessari per la lavorazione e il riparo del materiale.

La ditta provvederà a ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati in modo da non rallentare la produzione degli operai, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto dagli operai per tale motivo.

L'operaio dovrà:

a) mantenere in efficienza l'aia dall'inizio alla fine della lavorazione;

b) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi;

c) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buon uso salvo il deperimento d'uso;

d) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare i danni possibili derivanti dalle intemperie.

Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) l'operaio avrà diritto di percepire l'80% del prezzo di cottimo corrispondente.

Art. 7.

TRASFERTE

Con riferimento all'art. 21 del Contratto Nazionale si stabilisce che al lavoratore comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diverse dal normale e da questa distanti oltre 5 Km. verrà corrisposto oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio a piè di lista, una indennità di L. 200 giornaliere.

Art. 8.

FORNITURE DELLE COPERTE

Con riferimento all'art. 40 del Contratto Nazionale, le coperte verranno fornite dalla Ditta nella misura di una nel periodo 1° aprile - 1° settembre e di tre nel periodo 1° ottobre - 31 marzo.

Art. 9.

COTTIMI

Nel caso di lavoro a cottimo le condizioni verranno stabilite dalla Direzione della Azienda e dai lavoratori interessati assistiti dalla Commissione Interna.

Art. 10.

ESCAVO TERRA A MANO E TAGLIO MATTONI CON CARRELLO A MANO

A completamento di quanto stabilito dall'art. 11 (lavori speciali disagiati) del Contratto Nazionale si conviene che quando gli operai vengono adibiti all'escavo a mano della terra oppure al taglio dei mattoni con carrello a mano, verrà loro corrisposta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale (paga unificata + contingenza).

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In riferimento all'art. 50 del Contratto Nazionale le condizioni di miglior favore già praticate saranno rispettate.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto collettivo va applicato alle maestranze dipendenti dalle Industrie dei laterizi della provincia di Piacenza con decorrenza dal giorno della sua stipulazione, eccezion fatta per le tariffe di cottimo pieno per la fabbricazione di mattoni a mano che avranno decorrenza dall'inizio della campagna in corso.

Il presente Contratto collettivo avrà la stessa durata e scadenza del Contratto nazionale di lavoro di categoria stipulato in data 11 novembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 11 GIUGNO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1958, addì 11 del mese di giugno in Piacenza

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Piacenza rappresentata per delega del suo Presidente, dal dott. *Aldo Botti,* Funzionario della Associazione stessa, con l'intervento dei sigg. rag. *Renato Costa* della Ditta R.D.B. e *Silvio Cantoni* della Ditta F.lli Cantoni.

e

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.L.E.A., aderente alla Camera del Lavoro di Piacenza, rappresentato dai sigg. *Albano Riboni* ed *Emilio Pecorari,* con l'intervento dei sigg. *Giorgi Egidio. Bambo Silvio, Faverzani Osvaldo, Masini Guido, Brunetti Luigi, Brundu Salvatore, Piroli Giuseppe*

il SINDACATO PROVINCIALE FEDEREDILI aderente alla Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) rappresentato dal sig. *Giorgio Lunini*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.) rappresentata dal sig. *Omero Scoditti*

viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti all'industria dei laterizi della provincia di Piacenza ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma in data 18 dicembre 1957.

Le parti, dopo ampia e cordiale discussione, concordano di rinnovare il precedente Contratto integrativo provinciale 22 giugno 1955, salvo le variazioni in appresso specificate.

1) *Qualifiche.*

A precisazione di quanto previsto dall'art. 6 del Contratto nazionale di lavoro sono considerati operai specializzati i caministi che eseguono a mano la costruzione dei camini, gli escavatoristi a benna e i gruisti e sono altresì considerati operai specializzati gli autisti conducenti di autotreno.

2) *Fabbricazioni di mattoni a mano.*

Le tariffe di cottimo per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono variate come segue:

mattoni	(25 × 12 × 5½)	L. 3.500 al mille
coppi	(47 × 24 × 18)	L. 5.700 al mille
pianelle parmigiane	. . . . . .	L. 4.700 al mille
tavelle da braccio	. . . .	L. 5.500 al mille
mattoni da braccio	. . . . . .	L. 5.200 al mille

3) *Trasferte.*

L'indennità di trasferta viene fissata in L. 300 giornaliere.

4) *Validità e durata.*

Il presente Contratto collettivo va applicato alle maestranze dipendenti dalle Industrie dei laterizi della provincia di Piacenza con decorrenza dal giorno della sua stipulazione, eccezion fatta per le tariffe di cottimo pieno per la fabbricazione dei mattoni a mano che avranno decorrenza dall'inizio della campagna in corso.

Il presente Contratto collettivo avrà la stessa durata e scadenza del Contratto nazionale di lavoro di categoria stipulato in data 18 dicembre 1957.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1957, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Addì 2 ottobre 1959

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Ravenna, Sezione Fornaci Laterizi, rappresentata dal dottor *Celso Cicognani;*

e

la Camera Confederale del Lavoro (F.I.L.L.E.A. Provinciale) rappresentata dal sig. *Stelio Sternini,* il Sindacato Provinciale Edili (U.I.L.) rappresentato dal sig. *Armando Gnani* e la Federedili Provinciale (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Piancastelli Giuseppe;* si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Contratto nazionale 18 dicembre 1957 stipulato in Roma dall'Associazione Nazionale degli Industriali Laterizi (A.N.D.I.L.) con la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), la Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia (F.I.L.C.A.) e la Federazione Nazionale Edili Affini e Legno (Fe.N.E.A.L.) viene applicato nell'ambito territoriale della Provincia di Ravenna con le precisazioni e convenzioni di cui al presente contratto provinciale integrativo.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Ad integrazione dell'articolo 7 del Contratto Nazionale di Lavoro, in 4 mesi dell'anno durante i quali l'orario di lavoro potrà essere portato a 9 ore a regime normale di retribuzione sono i seguenti:

maggio;
giugno;
luglio;
agosto.

Durante i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, l'orario normale sarà ridotto a 7 ore precisandosi che l'orario eccedente verrà considerato straordinario.

Sono esclusi da queste norme i fuochisti, gli addetti ai forni e gli altri lavoratori che osservano durante tutto l'anno l'orario normale unico.

Art. 3.

LAVORI DISCONTINUI ECC.

In relazione all'art. 8 del Contratto Nazionale si precisa che debbono considerarsi discontinue soltanto le funzioni inerenti alla specifica qualifica delle categorie indicate all'art. 6 comma *e*) del Contratto Nazionale.

Qualora detti lavoratori vengano utilizzati in funzioni diverse da quelle loro proprie, avranno diritto alla relativa retribuzione a norma dell'art. 13 del contratto nazionale.

Art. 4.

LAVORO NOTTURNO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° capoverso dell'art. 9 del contratto nazionale, resta convenuto che per le categorie degli infornatori, sfornatori, carriolanti e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano è considerato orario notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 5.

COTTIMI

Con riferimento all'articolo 10 del Contratto Nazionale si precisa che la contrattazione del cottimo viene demandata a livello aziendale, ferma restando la maggiorazione del 13%.

Art. 6.

LAVORI SPECIALI

Con riferimento all'articolo 11 del Contratto Nazionale si concorda di considerare lavori speciali quelli effettuati in condizioni di particolare disagio quali: soggezione eccezionale di acqua, spurgo di canali, pozzi, ammantellamento durante la pioggia e tutti quelli riconosciuti tali dalle imprese d'accordo con la Commissione Interna di volta in volta. Per detti lavori sarà corrisposta una maggiorazione sulla retribuzione globale del 50%.

Art. 7.

MATTONI A MANO

Per il lavoro a cottimo valgono le norme di cui all'articolo 5.

Per la fabbricazione dei mattoni a mano verranno osservate le norme seguenti:

a) il mattonaio e il maltaiolo avranno a disposizione argilla idonea, sabbia ed acqua in quantità sufficiente, materiale cotto per coprire le gambette, arelle per il riparo dei materiali e quanto altro occorre.

b) Il materiale occorrente al mattonaio dovrà essere dato in posizione adiacente all'aia in cui ha luogo la lavorazione, secondo l'uso.

c) I lavoratori [illegible] responsabili della conservazione degli attrezzi [illegible] ricevono in consegna.

d) I lavoratori devono dare il materiale ben confezionato e sano, posto ammantellato in gambetta.

Se per cause metereologiche il materiale disteso nell'aia — a giudizio del datore di lavoro — non è utilizzabile, verrà contato e pagato in ragione del 75%.

Lo sgombro dell'aia dal materiale deteriorato è a carico del datore di lavoro.

Art. 8.

TRASFERTE

La diaria prevista dall'articolo 21 del contratto nazionale viene fissata nel 30 % della retribuzione globale percepita per il lavoro fuori sede.

Il rimborso delle spese di trasporto, se viene usata la bicicletta, sarà pari alla retribuzione di un'ora di lavoro ogni 15 Km.

Art. 9.

ASPETTATIVA

Per i periodi di sospensione che siano concessi a norma dell'art. 28 del contratto nazionale le aziende conserveranno la decorrenza dell'anzianità.

Art. 10.

FRAZIONAMENTO GRATIFICA ECC.

Agli effetti della corresponsione delle ferie, gratifica natalizia e indennità di anzianità, si conviene che le frazioni di mese siano computate per trentesimi.

Art. 11.

MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa di cui all'articolo 39 del contratto nazionale viene fissata in L. 85 dal 1° aprile 1956 in cui la retribuzione del manovale comune era di L. 145,40.

Varierà successivamente in relazione proporzionale alla variazione di detta retribuzione (che comprende salario e contingenza). Si dichiara e conviene che in detta indennità è compreso forfettariamente il compenso di cui all'articolo 18 del contratto nazionale per le ore di interruzione non lavorate, e conseguentemente la retribuzione sarà data soltanto per le ore di effettivo lavoro.

Qualora non si raggiungessero 4 ore di effettivo lavoro detta indennità sarà ridotta alla metà.

NOTA A VERBALE

Di detta indennità si conviene che dal 1° agosto 1956 una quota fissa di L. 40 sia attribuita alla « mensa » e il resto al compenso di cui all'articolo 18 del contratto nazionale.

Art. 12.

COPERTE

Nel caso che ricorra la necessità del pernottamento a norma dell'articolo 40 del contratto nazionale le coperte saranno fornite dall'azienda.

Art. 13.

In relazione all'articolo 6 del contratto nazionale « Donne » al n. 11 si ammette l'impiego di donne per l'ingambettamento del materiale pieno. La competente paga base è quella indicata nella tabella provinciale.

Art. 14.

DURATA

Il presente contratto integrativo avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 e seguirà le sorti del contratto nazionale al quale si riferisce.

Le maggiori tariffe provinciali saranno assorbite da eventuali aumenti di carattere nazionale.

FORNACI LATERIZI TARIFFA ORARIA OPERAI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1960

(Allegato all'Articolo Integrativo Laterizi del 2 ottobre 1959)

Stipulato a Ravenna, lì 2 ottobre 1959.

UOMINI

	Per chi non lavora in economia	Per chi lavora in economia
Operai specializzati		
Mattoniere a mano, Collocatori, Fuochisti, Meccanico specializzato filiere e macchine, addetto alla regolazione e controllo dell'essiccatoio, Muratore specializzato		
Superiori 20 anni	175.45	175,45
dai 18 ai 20 anni	170,60	170,60
dai 16 ai 18 anni	151,00	151,00
Operai qualificati		
Draghista, inforcatore, meccanico, falegname, elettricista, comuni, muratore di fornace, conduttore locomotori, tagliatore a mano, conduttore di carrelli semoventi a forca, conduttore di pale meccaniche, conduttore di trattorini, conduttore di carrelli elettrici trasbordatori		
Superiori 20 anni	157,20	157,20
dai 18 ai 20 anni	152,60	152,60
dai 16 ai 18 anni	134,10	134,10
inferiori ai 16 anni	110,95	110,95
Manovali specializzati		
Carriolante, infornatore, sfornatore, prenditore, alimentatore, abbassatore di prese, arganista, gambettista, piegaferri, uscialaio		
Superiori 20 anni	148,75	151,65
dai 18 ai 20 anni	138,80	141,51
dai 16 ai 18 anni	109,55	112,15
inferiori ai 16 anni	86,20	88,25
Manovali comuni		
Operaio di cantiere, carriolante comune, badilante, sterratore, tramviere, portacombustibile, ecc.		
Superiori 20 anni	139.25	142,50
dai 18 ai 20 anni	130,10	133,25
dai 16 ai 18 anni	104,01	107,06
inferiori ai 16 anni	73,82	70,68

DONNE

	Per chi non lavora in economia	Per chi lavora in economia
1ª *Categoria*		
Superiori 20 anni	132,10	132,10
dai 18 ai 20 anni	110,55	110,55
dai 16 ai 18 anni	104,20	104,20
inferiori ai 16 anni	92,20	92,20
2ª *Categoria*		
Alla mattoniera (gambettista), alla filiera, tagliatrice, prenditrice arganista		
Superiori 20 anni	124,90	127,85
dai 18 ai 20 anni	104,65	107,30
dai 16 ai 18 anni	92,75	95,00
inferiori ai 16 anni	80,65	82,50
3ª *Categoria*		
Tutte le altre, comprese quelle alla tegoleria		
Superiori 20 anni	117,00	117,00
dai 18 ai 20 anni	98,45	98,45
dai 16 ai 18 anni	87,90	87,90
inferiori ai 16 anni	70,35	70,35

NOTA. — La seconda colonna (per chi lavora in economia) comprende alcune voci con tariffa provvisoria assorbibile coi futuri eventuali aumenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 LUGLIO 1958, INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1957, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Addì 23 luglio 1958, in Reggio Emilia tra l'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia - Gruppo Industriali Laterizi;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal Sindacato Provinciale Edili (F.I.L.L.E.A.) nella persona del suo segretario sig. *Avvenire Paterlini;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dalla Federazione Provinciale Edili nella persona del sig. *Ermanno Iori;*

la CAMERA SINDACALE DELLA U.I.L., rappresentata dal sig. *Pietro Montanari;*

a norma del Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle industrie dei laterizi, sottoscritto in Roma il 18 dicembre 1957, è stipulato il presente accordo integrativo da valere nella Provincia di Reggio Emilia per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi.

Art. 1.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

Le parti confermano che le qualifiche e i minimi di paga in vigore nella provincia di Reggio Emilia sono i seguenti:

Operai specializzati

Capi squadra, fuochisti, modellisti, stampatori a mano e al tornio (paltini) collocatori, elettricista meccanico, autista meccanico, specialista in filiere e macchine per laterizi, muratore specializzato addetto alla regolazione e controllo dell'essicatoio

Superiori 20 anni	171,70
dai 18 ai 20 anni	166,90
dai 16 ai 18 anni	147,75
inferiori ai 16 anni	—

Operai qualificati

Inforcatori, tagliatori a mano, meccanici comuni, elettricisti comuni, fabbri, falegnami, muratori di fornace, autisti, draghisti, conduttori di locomotori, conduttori di carrelli semoventi a forca, conduttori di pale meccaniche, conduttori di trattorini, conduttori di carrelli elettrici trasbordatori

Superiori 20 anni	153,30
dai 18 ai 20 anni	148,80
dai 16 ai 18 anni	130,70
inferiori ai 16 anni	108,05

Manovali specializzati

Infornatori, sfornatori, prenditori, alimentatori e abbassatori di presse, arganisti, gambettisti, uscialaio, piegaferro, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, barcaioli, cuochi (cucinieri)

Superiori 20 anni	144,65
dai 18 ai 20 anni	135,—
dai 16 ai 18 anni	106,50
inferiori ai 16 anni	83,90

Manovali comuni

Operai di cantiere, sterratori, cariolanti comuni, porta combustibili, badilanti, stallieri e tutti gli operai manovali non compresi nelle suddette elencazioni

Superiori 20 anni	135,15
dai 18 ai 20 anni	135 —
dai 16 ai 18 anni	99,75
inferiori ai 16 anni	69,35

DONNE

1ª *Categoria*

Superiori 20 anni	128,80
dai 18 ai 20 anni	107,80
dai 16 ai 18 anni	101,60
inferiori ai 16 anni	89,85

2ª *Categoria*

Superiori ai 20 anni	121,45
dai 18 ai 20 anni	101,80
dai 16 ai 18 anni	90,20
inferiori ai 16 anni	78,45

3ª *Categoria*

Superiori ai 20 anni	113,50
dai 18 ai 20 anni	95,55
dai 16 ai 18 anni	85,30
inferiori ai 16 anni	68,25

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art 7 del Contratto Nazionale di Lavoro i quattro mesi dell'anno per i quali è consentito di superare le 8 ore giornaliere fino a 9 sono: maggio, giugno, luglio, agosto, fermo restando che nei detti 4 mesi la 10ª ora verrà retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale.

Art. 3.

ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI

Sono addetti ai lavori discontinui gli autisti, i carrettieri, lo stalliere, il magazziniere, i guardiani notturni, il portiere.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto Nazionale i minimi di paga per i lavoratori in parola sono:

	8 ore giornaliere	9 ore giornaliere	10 ore giornaliere
Autisti, carrettieri, stallieri sup. ai 20 anni . . .	1.226	1.280	1.334
Magazzinieri, guardiani notturni, portieri superiori ai 20 anni	1.157	1.208	1.259

Art. 4.

LAVORO NOTTURNO

Con riferimento all'art. 9 del Contratto Nazionale per la categoria degli sfornatori, infornatori, carriolanti ai forni, impignolatori e addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l'orario notturno è quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 5.

CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO

		al mille comprensivo del 21,70%
Mattoni (30 × 15 × 6,3)	L.	4.226,33
(I cottimi dei mattoni aventi dimensioni diverse da quelle soprafissate saranno determinati operando gli opportuni scarti in proporzione al volume).		
Coppi cm. 52	L.	6.514,16
Tavelle	»	4.226,33
Bastonetti	»	4.226,33
Lambrecchia da soffitto 40 × 25 × 3.5 . .	»	6.514,16
Lambrecchia da pav. 40 × 25 × 4.5 . .	»	7.185,73
Gavoli	»	4.437,61
Gelosia	»	13.732,71
Madoni per scale	»	8.452,62
Quadrelloni	»	6.339,34
Terzetti	»	5.071,57
Mezze lune	»	4.369,38

Le cifre di cui sopra sono comprensive del 21,70% per ferie, gratifica e festività.

Per le misure degli altri materiali speciali, qualora non si addivenisse ad accordi diretti fra le parti, dovranno intervenire intese fra l'Associazione Industriali e le Organizzazioni dei lavoratori cui sarà deferito l'esame della questione.

Nei prezzi suddetti è compreso il lavoro di orlatura e copertura nelle 8 ore di lavoro.

Restano inoltre stabilite le seguenti condizioni:

a) ciascuna aia verrà consegnata pronta per la lavorazione ed avrà in testa o lateralmente a destra allo stesso piano la terra necessaria alla completa lavorazione;

b) la sabbia sarà posta ad una distanza non superiore a metri 40 ai margini dell'aia più vicina;

c) i laterizi debbono essere orlati, sbavati e rifiniti a regola d'arte;

d) la malta sarà preparata dall'operaio un giorno per l'altro con la spalmata necessaria secondo i materiali da stampare;

e) i laterizi appena stampati restano a completo rischio dell'industriale; quando il tempo minaccia e l'industriale lo ritenga opportuno, si dovrà sospendere il lavoro di stampatura; ed il mattonaio dovrà mettere al riparo ogni sorta di materiale che si presti a tale operazione;

f) lo sgombero dell'aia di tutto il materiale avariato dalla pioggia resta a carico del mattonaio;

g) tutto il materiale dovrà essere consegnato sul pedale coperto;

h) in caso di minaccia di intemperie i coppai dovranno mettere al riparo sul pedale anche i coppi e stenderli successivamente per completarne l'essiccazione (scappare i coppi);

i) i coppi secchi saranno giornalmente consegnati in piedi sull'aia all'industriale. Nel caso che questi non li ritiri, ogni danno eventualmente sarà a suo carico;

A sua richiesta mediante compenso da stabilirsi tra le due parti, il coppaio dovrà prestarsi per metterli al riparo sul pedale;

l) l'acqua occorrente per ciascuna aia sarà fornita nella maggiore quantità possibile nel luogo dove viene fatta la malta, e nel caso in cui fosse più profonda di un metro, dovranno essere presi accordi tra datore di lavoro e operaio interessato, assistito dalla Commissione Interna per un equo compenso;

m) nel caso in cui la terra sia posta sotto il piano dell'aia e distante da questa, l'industriale prenderà accordi con la Commissione interna per un equo compenso;

n) in quelle fornaci nelle quali non è stato effettuato lo scavo della terra durante l'inverno, l'industriale provvederà a mantenere una adeguata scorta di terra scavata che sarà giudicata di comune accordo se adatta per l'impasto, se questa non permette l'impasto, verrà stabilito un compenso tra l'industriale e la Commissione interna;

o) l'industriale consegnerà agli operai gli attrezzi occorrenti per la lavorazione e quanto necessario per la custodia del materiale confezionato.

Detti attrezzi dovranno essere consegnati in buono stato alla fine della lavorazione, salvo, naturalmente, il deperimento dell'uso e riportati al magazzeno della fornace.

Qualora l'industriale assuma operai stampatori provenienti da altre località, dovrà indennizzare gli operai stessi delle eventuali spese di trasporto anche per il ritorno e dovrà fornire loro un alloggio conveniente ed igienico in vicinanza della fornace.

Per quanto riguarda l'igiene del lavoro saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai mattonai che cucinino le vivande in cantiere, l'industriale fornirà, giusta la consuetudine, la legna occorrente.

Art. 6.

TRASFERTE

Con riferimento all'art. 21 del Contratto Nazionale, la ditta oltre al rimborso delle spese a piè di lista, corrisponderà una indennità di L. 150 giornaliere.

Art. 7.

ALLOGGI

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 40 del Contratto Nazionale, la ditta munirà il lavoratore che per motivi di lavoro e di distanza dal luogo di residenza sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, di una coperta per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre e di tre coperte per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 8.

SPOGLIATOIO, DOCCE, REFETTORI, DEPOSITI

Le aziende che non hanno ancora provveduto alla installazione di spogliatoi, lavatoi, depositi per biciclette e locali per uso refettorio, giusto quanto stabilito dall'art. 41 del Contratto Nazionale, dovranno corrispondere una indennità annua di complessive L. 6.000 (seimila). Fermo restando che la indennità sopra menzionata deve essere corrisposta in misura proporzionale alla anzianità di servizio prestata o al minore periodo trascorso senza gli istituti di cui sopra, resta inteso che la installazione di uno o più degli istituti stessi, comporterà una riduzione proporzionale della indennità sopra stabilita attribuendo ad ogni istituto un quarto dell'intera somma.

Art. 9.

FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, è assolto dall'azienda con la corresponsione della percentuale del 21,70 % (ventuno e settanta per cento) sulla retribuzione di fatto (paga conglobata e contingenza) per le ore di lavoro normali effettivamente prestate. Tale percentuale dovrà essere versata alla Cassa Edili, quando sarà legalmente costituita dalle Organizzazioni sindacali competenti.

Art. 10.

INDENNITÀ VESTIARIO

L'indennità vestiario di cui al 2° comma dell'art. 57 del C. N. viene fissata, a far tempo dal 1° gennaio 1958, in complessive L. 12.000 (dodicimila) per gli uomini di età superiore ai 20 anni e L. 9.000 (novemila) per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.

Art. 11.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 10, ha la medesima decorrenza e scadenza prevista dall'art. 58 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152013) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 350